



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prod. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.19.04 / fasc. ABAP (GIADA) 517

Allegati

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

All Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale [ID_VIP 4107]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna,
Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
(operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it)

Alla Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Alla Società ANAS S.p.A.
(anas@postacert.stradeanas.it
g.magaro@stradeanas.it)

Alla Società ANAS S.p.A. Coordinamento Territoriale Nord Ovest
c.a. Ing. Nicolò Canepa
(anas.piemonte@postacert.stradeanas.it
n.canepa@stradeanas.it)

Oggetto:

DEMONTE (CN) – S.S. 21 “della Maddalena” - Variante di Demonte, Aisone e Vinadio – Lotto 1 – Variante di Demonte.
Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA
Proponente: Società ANAS S.p.A.
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6725.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

c. p. c.

Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

c. p. c.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP 4107]
(ctva@pec.minambiente.it)

c. p. c.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione Generale per le strade e le autostrade
e per la vigilanza e la sicurezza delle infrastrutture stradali
(dg.strade@pec.mit.gov.it)

c. p. c.

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

c. p. c.

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

c. p. c.

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Alessandria, Asti e Cuneo
(mbac-sabap-al@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in oggetto,

considerato che la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 26743 del 27/09/2019, a seguito della valutazione negativa espressa per l'intervento di cui trattasi con il parere tecnico istruttorio del 27/09/2019, prot. n. 26737, ha comunicato alla Società ANAS S.p.A., ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, quanto di seguito riportato, allegando quale parte integrante il suddetto parere tecnico istruttorio:

< In riferimento al procedimento in argomento, visto quanto disposto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; considerato l'orientamento assunto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. 27652 del 28/11/2017 (riferita ad altro progetto, identificato con il codice ID_VIP: 3131), in merito all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/90, da parte di questo Ministero concertante in sede di VIA di competenza statale; si comunica alla Società ANAS S.p.A. che per il progetto di cui trattasi questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio ritiene di dover esprimere una valutazione negativa alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale, per i motivi esposti nel parere tecnico istruttorio del 27/09/2019, prot. n. 26737, allegato alla presente e i cui contenuti si devono intendere integralmente qui ripresi.

Si deve, altresì, evidenziare come il suddetto parere tecnico istruttorio negativo sia stato assunto ai sensi del DPCM n. 76 del 19/06/2019 (art. 14, co. 2, lett. r) e, pertanto, la determinazione finale relativa alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si definisce nell'ambito del procedimento attivato su istanza di parte solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Si comunica a codesta Società ANAS S.p.A. che la stessa può avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/90 – il quale stabilisce, per i procedimenti ad istanza

2



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

14/10/2019

MS
27/10

di parte, che prima della formale adozione del provvedimento finale negativo, si debba dare comunicazione al medesimo istante circa i motivi che ostano al positivo accoglimento della relativa domanda, e quindi presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

Si precisa che, nel caso codesta Società ANAS S.p.A. intenda produrre tali osservazioni, le stesse dovranno essere inoltrate alla scrivente entro 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, inviata tramite e-mail PEC.

Si chiede la collaborazione di codesta Società ANAS S.p.A. affinché le proprie eventuali osservazioni siano trasmesse oltre che a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, anche contestualmente alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo oltre che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Regione Piemonte, al fine della necessaria reciproca conoscenza di tutti gli atti prodotti per il presente procedimento.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito, in attesa della eventuale presentazione per iscritto delle osservazioni della Società ANAS S.p.A. ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90, nei termini in quest'ultimo indicati, ferma restando la facoltà di codesta Società di produrre alla valutazione una soluzione progettuale che consenta di superare le criticità rappresentate con il parere tecnico istruttorio qui trasmesso >.

CONSIDERATO, pertanto, il parere tecnico istruttorio negativo della Direzione generale ABAP, prot. n. 26737 del 27/09/2019, allegato e parte integrante della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, di seguito riportato integralmente:

< VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 19 giugno 2019, n. 76, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 184 del 07/08/2019), il quale ha abrogato il DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge



28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, in attesa di registrazione della Corte dei Conti, e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto il 06/08/2019.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.A., con nota prot. n. CDG-0287286-P del 30/05/2018, ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, per il progetto denominato S.S. 21 "della Maddalena" Variante di Demonte, Aisone e Vinadio. Lotto 1, Variante di Demonte, nel Comune di Demonte (CN).

CONSIDERATO che la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.13850 del 15/06/2019, ha comunicato, anche a questa Direzione generale ABAP, che "...sono state completate positivamente le verifiche preliminari di competenza...", confermando di conseguenza la procedibilità dell'istanza e l'avvio del procedimento di VIA.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n.16993 del 21/06/2018, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo che la Società ANAS S.p.A. con nota prot. n. CDG-0287286-P del 30/05/2018 (pervenuta il 07/06/2018) ha richiesto l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.13725 del 14/06/2018 ha comunicato, ai sensi dell'art. 23 - co. 4 - del D.Lgs. 152/2006 l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web del relativo avviso ed il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. 152/2006 a far data dalla medesima nota.

Si deve evidenziare, inoltre, a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea del progetto e del SIA, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Progetto" => "S.S. 21 "della Maddalena" - Variante di Demonte, Aisone e Vinadio - Lotto 1 - Variante di Demonte".

Per quanto sopra e visto l'articolo 24, co. 3, del D.Lgs. 152/2006 nella sua nuova vigente formulazione, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Alessandria di voler far pervenire a questa competente [competente] Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza ABAP si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale dell'ex Direzione generale BeAP

4



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Handwritten signature and initials.

14/10/2019

all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione - nei termini stabiliti dal nuovo articolo 24 (co. 3) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'eventuale necessità di modificare od integrare lo Studio di Impatto Ambientale già presentato.

Alla Soprintendenza ABAP si deve evidenziare che il tracciato di progetto (Alternativa 5) viene identificato per la parte relativa alla "Galleria di Demonte" come posto al di sotto dell'area di sedime del Forte della Consolata, già oggetto di specifica previsione di tutela urbanistica da parte della Provincia di Cuneo all'interno del relativo PTP. Il Proponente riporta che il suddetto Forte risulta tutelato ex lege ai sensi degli articoli 10-12 del D.Lgs. 42/2004, tuttavia non riportando eventuali atti dichiarativi di competenza di questo Ministero, come d'altronde non catalogati nel sistema informatico di quest'ultimo VincoliInRete.

Per quanto sopra, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler condurre una particolare verifica e valutazione in merito.

Ugualmente si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di voler verificare la pertinenza e adeguatezza della documentazione prodotta dal proponente in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico (cfr. elaborati del SIA dedicati al patrimonio culturale archeologico, quali la "Relazione archeologica", la "Corografia inquadramento territoriale", le "Schede delle presenze archeologiche", la "Carta delle presenze archeologiche", la "Carta del rischio archeologico relativo e assoluto", la "Carta di visibilità dei suoli" e il "Piano di indagini archeologiche"), visto anche quanto sinteticamente riportato dal proponente nella relativa istanza del 30/05/2018 a p.6.

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it e romina.muccio@beniculturali.it).

Nel merito dei documenti presentati con l'istanza di cui sopra si deve preliminarmente osservare a codesta Società ANAS S.p.A. quanto segue.

Si deve preliminarmente osservare come lo Studio Preliminare Ambientale [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "Studio di Impatto Ambientale"] redatto dal Proponente non sia stato elaborato conformemente a quanto previsto dall'articolo 22 del D. Lgs. 152/2006 (articolo così sostituito dall'articolo 11 del D. Lgs. 104/2017) in quanto il Proponente ha ancora predisposto tre distinti elaborati per il SIA riferiti separatamente al QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO (cfr. T00IA04AMBRE01) al QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE (cfr: T00IA05AMBRE01) e al QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE (cfr:T00IA06AMBRE01) a differenza di quanto atteso dalla normativa vigente che prevede la predisposizione di un unico elaborato.

Si rileva inoltre come lo Studio di Impatto Ambientale non sia stato redatto conformemente a quanto previsto all'articolo 22 del D. Lgs. 152/2006 (articolo così sostituito dall'articolo 11 del D. Lgs. 104/2017) dove, nello specifico, all'Allegato VII della Parte II, sono individuati i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale.

Nello specifico, si deve osservare come lo Studio di Impatto Ambientale (nello specifico all'interno dell'elaborato denominato STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE) sebbene presenti una descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente, non presenta una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, così come specificato al punto 3 dell'ALLEGATO VII - Contenuti dello Studio di impatto



ambientale di cui all'articolo 22 del D. Lgs. 152/2006.

Per quanto concerne la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento, per quanto riguarda i beni paesaggistici, si rileva che il tracciato di progetto selezionato intercetta, in corrispondenza degli imbocchi della Galleria Ovest ed Est le aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227- ed in corrispondenza del Viadotto Cant un tratto che interessa aree tutelate ai sensi dell'art. 142 lettera c) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. A tal proposito, in merito a tali categorie di beni si fa presente al Proponente che deve verificare la conformità del progetto alle prescrizioni contenute nelle relative Norme di Attuazione nella Parte IV – Componenti e beni paesaggistici – all'articolo 14 – Sistema idrografico – al punto [11] e all'articolo 16 – Territori coperti da foreste e boschi – al punto [11].

Inoltre, la soluzione di tracciato adottata dal progetto (Alternativa 5) interferisce anche con ulteriori componenti paesaggistiche individuate dal PPR quali le Aree di montagna (art. 13 NTA), il Sistema idrografico (art. 14 NTA) e i Territori coperti da foreste e boschi (art. 16 NTA); per quanto sopra, anche in questo caso si deve verificare la conformità del medesimo progetto alle previsioni e prescrizioni di cui ai suddetti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione parte integrante del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte già approvato con D.C.R. N. 2333-35836 del 3 ottobre 2017. Quanto alle aree adibite a praterie, prato-pascoli e cespuglieti di cui alla lettera b. del punto [1] all'articolo 19 – Aree rurali di elevata biopermeabilità – si deve fare riferimento alle previsioni riportate nello stesso articolo.

Per quanto riguarda gli ambiti e le unità di paesaggio, si è riscontrato che all'interno della RELAZIONE PAESAGGISTICA redatta dal Proponente, nello specifico, in merito alle unità di paesaggio, a pag. 35 si riporta che "L'unità di paesaggio naturale/rurale interessata dall'intervento in oggetto è la Media Valle di Demonte (cod. 5403) ed è classificata nel Tipo normativo VI di seguito descritto: Tipo Normativo IV - Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e media integrità – Compresenza e consolidata interazione di sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari, e sistemi insediativi rurali tradizionali, in cui sono poco rilevanti le modificazioni indotte da nuove infrastrutture o residenze o attrezzature disperse". In realtà, all'interno della TAVOLA P3 del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte già approvato con D.C.R. N. 2333-35836 del 3 ottobre 2017, si riporta che l'area oggetto di intervento ricade in un'area definita di "naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità".

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Società ANAS S.p.A. si comunica che, in riferimento al procedimento di cui alla localizzazione urbanistica ai sensi del DPR. 383/94 e DPR. 616/77, l'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 50/2016 e per la dichiarazione di Pubblica utilità a cui è connessa la propedeutica acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004; visto il DM-MiBACT n. 44/2016 di riorganizzazione parziale degli Uffici centrali e periferici di questo Ministero; considerato che il progetto di cui trattasi ricade in un unico ambito regionale di competenza di un'altrettanta unica Soprintendenza ABAP; l'Ufficio di questa Amministrazione BACT competente ad esprimere il parere è la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo.

Fatto salvo quanto sopra, nell'ambito del relativo procedimento di approvazione del progetto di cui trattasi, dovrà propedeuticamente acquisirsi la determinazione di compatibilità ambientale - VIA di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da assumersi di concerto con questo Ministero. Si precisa che il parere tecnico-istruttorio nell'ambito del suddetto procedimento VIA è espresso da questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio per le successive determinazioni del Ministro BACT.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione in merito che si ritenesse necessario acquisire fin dalla presente fase del procedimento >.

CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.A., con nota prot. n. CDG-0275015-P del 24/05/2018, aveva già precedentemente trasmesso alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il "...piano di indagini archeologiche...per le valutazioni di competenza...", così come richiesto dalla suddetta



Soprintendenza con nota prot. n. 4018 del 09/04/2018, sulla base di quanto trasmesso dalla medesima Società con nota prot. n. CDG-0030370-P del 19/01/2018 e all'autorizzazione rilasciata dal medesimo Ufficio periferico di questo Ministero, con nota prot. n. 2569 del 06/03/2017, ai fini della consultazione del relativo archivio storico dell'area funzionale del Patrimonio archeologico.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n. 8236 del 03/07/2018, ha autorizzato l'esecuzione del programma di accertamenti finalizzati a individuare possibili tracce di frequentazione antropica nell'antichità dell'area interessata dal progetto di cui trattasi, mediante la realizzazione di trincee o sondaggi esplorativi posizionati sulla base del Piano approvato il 09/04/2018.

VISTA la nota della Regione Piemonte prot. n. 29351 del 26/06/2018, con la quale veniva convocata la prima riunione della Conferenza di Servizi regionale presso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica a Torino per il giorno 5 luglio 2018.

VISTA la nota della Regione Piemonte prot. n. 31973 dell'11/07/2018, con la quale veniva convocata la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi regionale per il giorno 23 luglio 2018, allegando, tra l'altro, il verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 5 luglio 2018.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n. 8865 del 16/07/2018, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento al progetto in argomento presentato dalla Società ANAS S.p.A., visti i relativi elaborati progettuali e le relazioni tecnico-descrittive consultabili sulla piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (trasmessi anche in allegato digitale alla nota della Società ANAS recepita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 7846 del 22/06/2018), facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio n. 16993-P (Cl. 34.19.04 / fasc. ABAP GIADA) del 21/06/2018, assunta agli atti con prot. n. 7828 del 22/06/2018, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19/03/2010 della Direzione Generale PBAAC.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.1 Beni paesaggistici

1.1.b. Per quanto concerne la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento relativamente ai beni paesaggistici si rileva che l'intervento ricade solo parzialmente in aree sottoposte a tutela, vincolate ope legis ai sensi dell'art. 142 c. 1 lettere c) (fascia di rispetto del torrente Cant, affluente di sinistra idrografica della Stura di Demonte) e g) (area boscata versanti del colle del Podio) del D. Lgs. 42/20014 s.m.i.; le opere previste non interessano la fascia fluviale di rispetto del torrente Stura (cfr. anche tav. n. T00IA01AMBCT05A – carta dei vincoli e delle tutele);

1.1.c. tali aree risultano individuate dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 (d'ora in avanti P.P.R.);

1.1.d. le aree individuate sono normate dagli art. 14 e 16 delle Norme di Attuazione del P.P.R. L'intera area è individuata nell'unità di paesaggio 5403 – “Media Valle di Demonte” e nell'ambito di paesaggio n. 54 – “Valle Stura”.

Nel P.R.G.C. vigente del Comune di Demonte l'area del tracciato stradale (dall'imbocco ovest della Galleria al viadotto Perdioni) ricade in zona agricola di salvaguardia ambientale EI;

1.1.e. Gli interventi in progetto (tracciato stradale) intercettano aree individuate dalla Rete Natura 2000 del Piemonte: l'area SIC IT 1160036 “Stura di Demonte” e la ZPS IT 1160062 “Alte Valli Stura e Maira” (in corrispondenza del limite settentrionale delle aree) e in modo marginale la ZPS IT 1160035 “Stura di Demonte” (rotatoria ovest); non intercettano aree ricomprese nel Parco Naturale Alpi Marittime.

1.2 Beni architettonici

1.2.b. L'area del colle di Demonte (colle del Podio) è interessata dalla presenza delle rovine del sistema di fortificazioni cinque-settecentesco, denominato “Forte della Consolata”; essendo di proprietà di Ente (Regione Piemonte) è ope legis sottoposta a tutela ai sensi degli artt. 10-12 della Parte II del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

1.3. Beni archeologici

Per quanto concerne la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento, per quanto riguarda i beni



archeologici non risultano presenti decreti di vincolo e gli interventi in progetto non ricadono in aree interessate da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria.

2. *ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO*

Premesso che la S.S. 21 si configura come importante direttrice di collegamento viario transalpino, garantendo l'accessibilità al territorio francese tramite il valico del Colle della Maddalena, caratterizzato da un importante volume di traffico di tipo commerciale (con elevata presenza di veicoli pesanti), che allo stato attuale comportano notevoli criticità sia per la sicurezza della circolazione sia per l'integrità degli edifici adiacenti alla sede stradale, con particolare riferimento al sistema insediativo storico dell'abitato di Demonte, e alla via principale porticata di impianto risalente ai sec. XIII-XVII (attuale via Martiri e Caduti per la Libertà), ove sono presenti anche edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 (Palazzo municipale, Torre civica, chiesa della Misericordia, Palazzo Borelli, palazzo con affreschi in facciata al civico 38),

considerato che obiettivo della variante (lotto 1 - variante di Demonte) è liberare il centro abitato dal traffico pesante, al contempo salvaguardando il contesto territoriale di intervento,

preso atto che a partire dall'anno 2002 si sono sviluppate diverse alternative progettuali, su iniziativa della Provincia di Cuneo e di ANAS (nn. 1-4), la cui documentazione, dalla ricerca effettuata in Archivio, non risulta essere stata sottoposta alla valutazione di questo Ufficio, ma verificata in ambito regionale e provinciale, come illustrato dal proponente nella relazione generale allegata,

si valuta ora l'impatto della sola soluzione identificata come n. 5, che ripercorre planimetricamente il corridoio individuato nella soluzione n. 4, con modesti scostamenti, per innestarsi sulla attuale S.S. 21 più a monte dell'abitato di Demonte rispetto alla soluzione precedente; si prende atto che gli elementi essenziali che costituiscono il manufatto stradale sono la galleria Demonte (che consente il superamento del rilievo del Podio), le opere d'arte maggiori del viadotto Cant e del viadotto Perdioni, e che il tracciato stradale è proposto interamente in rilevato rispetto al piano di campagna.

2.1 Beni paesaggistici

2.1.a Lo Studio di Impatto Ambientale, la Relazione sugli interventi di inserimento paesaggistico e ambientale e la Relazione paesaggistica risultano essere sostanzialmente esaustive, in relazione all'analisi delle potenziali incidenze.

Sono state verificate le interferenze tra gli interventi in progetto con i beni paesaggistici, le componenti paesaggistiche e i Siti Natura 2000 individuati, richiamando le disposizioni normative riguardanti le componenti interessate.

Le opere previste risultano essere in linea di massima compatibili con il contesto paesaggistico oggetto di tutela (mettendo in evidenza la limitata estensione delle aree sottoposte a tutela paesaggistica nell'ambito del progetto complessivo), con particolare riferimento agli interventi volti alla mitigazione paesaggistica, al ripristino ambientale e alla qualità architettonica, come proposti:

- viene garantita l'intervisibilità dall'abitato (peraltro con impianto urbanistico chiuso verso l'esterno) in direzione del torrente Stura, in relazione alla distanza del tracciato viario in progetto dallo stesso (oltre 300 m), alla quota dell'abitato (nucleo storico) e alle dimensioni (anche in rilevato) del sedime stradale;*
- sostanziale conservazione della matrice agricola del suolo, dei sistemi colturali (prato-pascolo) e della viabilità minore;*
- rivestimento in pietra naturale per il mascheramento delle strutture di accesso alla galleria Demonte (aree boscate);*
- adozione ponte tipo Bailey per superamento stradale (in prossimità del torrente Cant) e viadotti con sovrastrutture in acciaio cor-ten;*
- piantumazione di estese e continue fasce arborate (siepi arboreo-arbustive e filari) lungo il rilevato stradale, con specie di alberi e arbusti autoctone e coerenti con l'ambito paesaggistico (fascia fluviale), con attenzione ai sestri di impianto e alla varietà di specie e di sviluppo dimensionale, con l'obiettivo di ripristino vegetazionale dell'habitat di riferimento 91EO* (prato-pascoli);*



- opere di compensazione per trasformazione del bosco ad altra destinazione d'uso (superficie inferiore a 1 ha) ai sensi della D.G.R. 6/02/2017 n. 23-4637;
- rinaturalizzazione dello stesso rilevato stradale tramite semina a spoglio e idrosemina per il rinverdimento delle scarpate, previo riutilizzo materiale vegetale proveniente dallo scotico, posa di biostuoia in juta e in generale utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
- individuazione delle aree di cantiere al di fuori del perimetro dei siti individuati dalla Rete Natura 2000;
- individuazione piste provvisorie di cantiere lungo il sedime stradale;
- modalità operative di cantiere idonee alla salvaguardia delle componenti ambientali dell'area;
- adeguato piano di manutenzione del verde;
- posa di barriere antirumore lungo il rilevato stradale in cor-ten e PMMA.

Si osserva inoltre che l'incidenza delle opere previste in relazione all'area boscata (art. 142 c. 1 lettera g) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) risulta minima in quanto tale area è attraversata prevalentemente in galleria: l'effettiva incidenza del progetto si realizza in corrispondenza dell'imbocco ovest della galleria, con ridotte porzioni di superficie piantumata, con elementi arborei di non rilevante pregio paesaggistico (bosco di invasione).

Si ritiene necessario, nelle successive fasi di progettazione, verificare con maggior livello di dettaglio l'impatto di alcuni degli elementi in progetto di seguito elencati, per i quali emergono allo stato attuale carenze progettuali:

- gli elementi di protezione superiore e laterale degli imbocchi est e ovest della galleria (opere in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera g) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.), per i quali si ritiene necessaria una migliore integrazione materica e cromatica nel contesto di intervento;
- le barriere di protezione stradale della parte in rilevato, di forte impatto visivo, che potrebbero essere realizzate con barriere in legno/acciaio al fine di mitigarne la visibilità (soluzioni analoghe ampiamente diffuse in ambito di territori montani);
- l'impianto di illuminazione della sede stradale, in relazione al potenziale forte impatto visivo.

2.1.c. La Relazione paesaggistica allegata alla documentazione progettuale è redatta in modo conforme al D.P.C.M. del 12/12/2005.

2.2 Beni architettonici

2.2.a. Il tracciato di progetto attraversa in galleria (individuata negli elaborati come galleria di Demonte) il colle su cui sono ubicate le rovine dei fabbricati e delle strutture di fortificazione militare cinque-settecentesche, non intercettando pertanto i manufatti presenti nel sito; tuttavia il rischio di parziale interferenza non si può considerare nullo in quanto esiste il rischio residuale di presenze di strutture ipogee (gallerie e cunicoli) – allo stato attuale non note e non indagabili – in corrispondenza dell'imbocco est e dell'imbocco ovest della Galleria, nonché del cunicolo di fuga sul fronte nord del colle; tale interferenza risulta altamente improbabile, considerate le quote di intervento, sia rispetto alle emergenze sia alle ipotesi ricostruttive dell'impianto originario del forte sulla base della documentazione grafica storica, come confermato anche dai sopralluoghi e dalle ricerche effettuati dai funzionari incaricati.

2.3 Beni archeologici

Quanto alla documentazione trasmessa dalla Società ANAS S.p.A., relativa agli aspetti di competenza archeologica, si rappresenta che la stessa risulta già integrata da relazione di Verifica Preventiva di Interesse Archeologico (trasmessa con nota prot.CDG-0030370-P del 19.01.2018 e assunta agli Atti con prot. 883 del 24.01.2018 - relativa alla comunicazione di avvenuta trasmissione a mezzo RR effettuata con PEC - e prot.1253 del 02.02.2018 -relativa alla documentazione cartacea con allegato CD trasmessa a mezzo posta RR- redatta dalla dott.ssa Patrizia Campagna e dott. Fabrizio Felici per conto della Società Cooperativa Parsifal, incaricata dal proponente. Questa Soprintendenza, preso atto di quanto indicato nella relazione archeologica e nelle tavole allegate, ha già manifestato di concordare nel riscontrare che nell'area interessata dall'intervento sono valutabili elementi di rischio archeologico di entità media per il tratto di strada realizzato in superficie e medio-bassa nel tratto in galleria. La frequentazione antropica per nuclei sparsi nella Valle Stura è infatti attestata fin da età preistorica da



ritrovamenti avvenuti nel territorio del comune di Demonte e in quelli dei comuni limitrofi, la strategicità dell'area è inoltre ulteriormente confermata, in età romana, dalla presenza di un importante percorso viario che collegava la statio ad fines di Pedona (Borgo S. Dalmazzo) al valico alpino della Maddalena e dai rinvenimenti di iscrizioni funerarie avvenute nell'ambito del territorio comunale.

Per le ragioni suddette al fine di accertare dunque in modo definitivo la sussistenza o meno dell'interesse archeologico nell'area interferita dalle opere e orientare la progettazione esecutiva al fine di tutelare beni culturali di interesse archeologico ed evitare il più possibile l'imprevisto di rallentamenti e/o sospensione dei lavori dovuti a rinvenimenti archeologici in corso d'opera, tenuto anche conto della ridotta/nulla visibilità dei suoli riscontrata in fase di ricognizione, questa Soprintendenza ha, per quanto di specifica competenza, richiesto l'esecuzione di un programma di accertamenti preliminari (sondaggi archeologici) ex art. dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, concordato con l'Ufficio scrivente e realizzato da archeologi professionisti in possesso dei requisiti di legge (D.M. 60/2009).

Tenuto conto che la società ANAS S.p.A. ha provveduto a trasmettere con nota prot. CDG-0275015-P del 24.05.2018, assunta gli Atti di questo Ufficio con prot. 6391 del 28.05.2018, la proposta di sondaggi elaborata dalla Società Cooperativa Parsifal, incaricata dal richiedente per la Valutazione Preliminare dell'Interesse Archeologico, questa Soprintendenza ha autorizzato l'esecuzione del programma di accertamenti finalizzati a individuare possibili tracce di frequentazione antropica nell'antichità di quest'area, fino ad ora mai indagata dal punto di vista archeologico, mediante la realizzazione di trincee o sondaggi esplorativi posizionati sulla base della succitata proposta (con nota prot. 8236 del 03.07.2018 in cui comunicava alla Società ANAS S.p.A. l'autorizzazione "...all'esecuzione del programma di accertamenti finalizzati a individuare possibili tracce di frequentazione antropica nell'antichità di quest'area, fino ad ora mai indagata dal punto di vista archeologico, mediante la realizzazione di trincee o sondaggi esplorativi posizionati sulla base della succitata proposta..." richiedendo, inoltre, "...al termine dei sondaggi esplorativi, la trasmissione della documentazione completa relativa all'esito di tali interventi...").

Si è pertanto in attesa di ricevere la documentazione completa relativa all'esito di tali interventi.

Alla luce di quanto detto non si ritiene comunque che gli scavi per i suddetti interventi possano modificare in modo significativo porzioni del paesaggio antico.

PARERE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali e lo Studio di Impatto Ambientale presentato dalla Società ANAS S.p.A., consultabile tramite la piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento come sopra definita, e preso atto che allo stato attuale dei documenti presentati non sono interessati direttamente dalle opere beni architettonici, archeologici o storico-artistici individuati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 s.m.i.;

ritenendo allo stato attuale dei documenti presentati sostanzialmente esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale, anche archeologico, al paesaggio e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali;

a conclusione dell'istruttoria condotte per le Aree funzionali Paesaggio e Patrimonio Archeologico inerente la procedura in oggetto, esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto "S.S. 21 "della Maddalena". Variante di Demonte Aisone e Vinadio – Lotto 1. Variante di Demonte".

Nel corso delle successive fasi progettuali dovranno essere approfonditi, con attenzione a un più attento inserimento nel contesto a una maggiore mitigazione degli impatti visivi e paesaggistici, gli elementi di criticità già segnalati, ovvero gli elementi di protezione degli imbocchi est e ovest della galleria, le barriere di protezione stradale della parte in rilevato, e l'impianto di illuminazione della sede stradale e delle rotatorie.

Distinti saluti >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 19834 del 23/07/2018, ha formulato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale, una richiesta di integrazioni al progetto, allo Studio di Impatto Ambientale e alla Relazione



Paesaggistica, rappresentando quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 16993 del 21/06/2018, si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Alessandria con la nota prot. n. 8865 del 16/07/2018 ha espresso il proprio parere endoprocedimentale (che si allega alla presente nota);

considerato che nel suddetto parere endoprocedimentale risulta evidenziata la necessità di approfondimenti al progetto di cui trattasi ai fini di un "... più attento inserimento nel contesto [ed] a una maggiore mitigazione degli impatti visivi e paesaggistici ...";

considerato, inoltre, necessario definire fin dalla presente procedura VIA tutti gli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale architettonico, vista la particolare incidenza del progetto di cui trattasi sulle aree di sedime del "Forte della Consolata" - identificato quale di proprietà pubblica e pertanto soggetto alle disposizioni ex lege di cui agli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 -, procedendo di conseguenza alla puntuale identificazione del medesimo bene ed alla conseguente valutazione di tutte le possibili interferenze a carico dello stesso da parte del progetto di cui trattasi;

vista la nota prot. n. 8236 del 03/07/2018 della competente Soprintendenza ABAP con la quale ancora "... si autorizza l'esecuzione del programma di accertamenti finalizzate ad individuare possibili tracce di frequentazione antropica nell'antichità di quest'area, fino ad ora mai indagata dal punto di vista archeologico, mediante la realizzazione di trincee o sondaggi esplorativi posizionati sulla base della succitata proposta ..." di cui alla comunicazione del 24/05/2018 della Società ANAS S.p.A., i cui risultati finali non sono pertanto ancora disponibili al fine di escludere in ogni caso impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico;

ritenuto, pertanto, che le criticità del progetto in oggetto non siano state del tutto approfondite e risolte con il SIA e la Relazione paesaggistica presentati, determinando di conseguenza la necessità di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa al Proponente;

sentiti per le vie brevi il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, ed il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP con riferimento alle suddette considerazioni, i quali Servizi hanno condiviso la necessità della seguente richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa al Proponente;

si chiede a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal Proponente i seguenti chiarimenti e documentazione integrativa alla documentazione progettuale, allo Studio di Impatto Ambientale ed alla Relazione Paesaggistica già presentati con l'istanza di avvio del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, prot.n. CGD-0287286-P del 30/05/2018:

- 1. Integrare la documentazione relativa agli "Elaborati progettuali" con il rilievo planimetrico (comprensivo di sezioni longitudinali e trasversali) delle strutture attualmente esistenti del "Forte della Consolata"; il rilievo deve essere quindi relazionato con il tracciato della "Galleria naturale" di Demonte del nuovo asse stradale, come anche con quello del "Cunicolo laterale di esodo", entrambi previsti nell'Alternativa 5. Inoltre, il rilievo planimetrico deve essere sovrapposto alla cartografia catastale, al fine di identificare puntualmente la relativa giacenza delle strutture del "Forte della Consolata".*
- 2. Integrare l'elaborato denominato "Sezioni ambientali" (cfr. elaborato TOOLA01AMBSZ01) con ulteriori sezioni, sia trasversali che longitudinali, con le quali ne sia possibile la lettura sincronica con le strutture del "Forte della Consolata".*
- 3. Integrare l'illustrazione dell'Alternativa 1 del SIA con i seguenti elaborati:*
 - a) fotoinserimenti degli imbocchi ovest ed est della galleria (con punti di ripresa individuati anche dallo stesso Podio del Forte della Consolata per l'imbocco est), come anche del ponte previsto sul torrente Cant (o rio Cant);*
 - b) relazione di approfondimento dell'Alternativa 1 ove ne sia più dettagliatamente descritta la modalità realizzativa, anche al fine di superare le non sostanziali criticità evidenziate (cfr.: rispetto*

11



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- dei criteri del D.M. 5/11/2001; il rischio Frana Attiva; viadotto sul torrente Cant);
- c) relazione contenente chiarimenti in merito agli esiti delle fasi di Valutazione di Impatto Ambientale già effettuate in sede regionale, anche producendo i relativi atti e pareri già acquisiti.
4. Integrare gli elaborati dell'Alternativa 5 di cui alle "Fotosimulazioni" (riportate nel documento "Fotosimulazioni - tav. 1 e 2" cfr. elaborati TOOIA06AMBF001 e TOOIA06AMBF002) elaborando le seguenti ulteriori riprese fotografiche ante operam e fotosimulazioni post operam (i fotoinserimenti richiesti devono considerare una visuale molto più ampia rispetto a quella già adottata per le fotosimulazioni presentate con l'istanza, in modo tale da poter avere una visione complessiva dell'intervento nel contesto paesaggistico in cui si inserisce e valutarne i possibili impatti significativi e negativi):
 - a) dell'intero asse stradale di progetto con punto di ripresa posto dalla parte opposta del torrente Stura, volgendo il cono visivo verso il centro abitato di Demonte;
 - b) dell'intero asse stradale di progetto con punto di ripresa posto dalla parte opposta del torrente Stura, volgendo il cono visivo verso il Podio del "Forte della Consolata";
 - c) dell'area oggetto di intervento utilizzando come punto di ripresa il centro abitato di Demonte, rivolgendo il cono visivo verso il torrente Stura ed il Podio del "Forte della Consolata";
 - d) dell'area oggetto di intervento ponendo il punto di ripresa sul Podio del "Forte della Consolata" indirizzando il cono visivo verso valle in modo tale da poter comprendere (sia ad est che ad ovest del medesimo Podio) l'intervisibilità dell'intervento dai punti panoramici presenti e fruibili dal pubblico;
 - e) dell'area di uscita del "Cunicolo laterale di esodo", prevedendo anche riprese che consentano di apprezzare la relativa intervisibilità rispetto al Podio del "Forte della Consolata".
 - f) della sistemazione dell'area relativa al "ponteggio provvisorio" tipo Bailey (riportato nell'elaborato di progetto TOOCA00CANDT01 dal titolo "Ponteggio provvisorio tipo Bailey" e nell'elaborato TOOCA00CANSC03 "Scheda di cantiere AS3"), specificando di conseguenza le opere di ripristino al termine dei lavori.
 5. Per quanto concerne la "Galleria naturale" di Demonte ed il "Cunicolo di Sicurezza", si devono illustrare - con specifica relazione corredata di adeguati elaborati planimetrici e sezioni - le modalità di preconsolidamento delle parti sommitali delle suddette galleria/cunicolo, specificando dettagliatamente i franchi liberi dei relativi scavi rispetto alle sovrapposte strutture del "Forte della Consolata", identificando per quest'ultimo anche le relative "strutture ipogee (gallerie e cunicoli) - allo stato attuale non note e non indagabili - in corrispondenza dell'imbocco est e dell'imbocco ovest della Galleria, nonché del cunicolo di fuga sul fronte nord del colle" (cfr. parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP del 16/07/2018, p. 4). Nella stessa relazione si deve dare anche conto della possibile incidenza delle opere di preconsolidamento del fronte di scavo delle suddette galleria/cunicolo rispetto alle strutture del "Forte della Consolata".
 6. Produrre una documentazione fotografica e i relativi fotomontaggi delle opere previste (anche in fase di cantiere) delle trasformazioni paesaggistiche previste per l'adeguamento/costruzione della viabilità di cantiere e di gestione in fase di esercizio.
 7. Integrare lo Studio di Impatto ambientale e la Relazione Paesaggistica prevedendo la possibilità che in corso d'opera sia ecceduta la superficie minima delle aree boscate interferite (già oggi al limite della possibilità di sola compensazione monetaria) prevista dalla normativa regionale di settore (cfr. elaborato dal titolo "Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso", TOOIA01AMBRE02) e quindi individuando fin dalla presente fase possibili interventi compensativi in ambito boschivo ai sensi della predetta normativa, prevedendo tutti i necessari monitoraggi in corso d'opera.
 8. Integrare lo Studio di Impatto ambientale e la Relazione Paesaggistica prevedendo la verifica di coerenza con gli "Obiettivi/Linee di azione" indicati per l'Ambito 54 - Valle Stura - in cui ricade il progetto di cui in oggetto - relativi alla valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici per i quali si prevede il "Contenimento del traffico veicolare e la promozione di una fruizione sostenibile degli antichi percorsi per il Colle della Maddalena", riportate all'interno delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte approvato con



D.C.R. n. 2333-35836 del 3 ottobre 2017 e solo richiamate all'interno della Relazione Paesaggistica (cfr. p. 31). La medesima verifica deve essere effettuata anche rispetto agli "Indirizzi ed orientamenti strategici" della scheda dell'ambito di paesaggio n. 54 del PPR. Ugualmente si verificherà la medesima coerenza rispetto alle direttive di cui all'articolo 30 delle Norme di Attuazione del PPR per la parte relativa alle "Componenti percettivo-identitarie" (cfr. "Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio" del PPR), tenendo conto di conseguenza degli elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica riportati nella Tavola P4 del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte e solo richiamati con uno stralcio cartografico all'interno della Relazione Paesaggistica (cfr. p. 37).

9. Integrare il SIA e la Relazione Paesaggistica con le relazioni e gli elaborati progettuali riferiti alle seguenti carenze progettuali identificate dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere endoprocedimentale del 16/07/2018:
- elementi di protezione superiore e laterale degli imbocchi est e ovest della galleria (opere in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera g) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.), per i quali si ritiene necessaria una migliore integrazione materica e cromatica nel contesto di intervento;
 - barriere di protezione stradale della parte in rilevato, di forte impatto visivo, che potrebbero essere realizzate con barriere in legno/acciaio al fine di mitigarne la visibilità (soluzioni analoghe ampiamente diffuse in ambito di territori montani);
 - impianto di illuminazione della sede stradale, in relazione al potenziale forte impatto visivo.
10. Integrare il SIA con gli esiti finali del programma di accertamento di cui alla Valutazione preliminare dell'interesse archeologico autorizzato dalla competente Soprintendenza ABAP con nota prot. n. 8236 del 03/07/2018. La documentazione redatta al termine dei sondaggi esplorativi deve essere consegnata alla Soprintendenza ABAP di Alessandria ed alla Direzione generale ABAP.
11. Gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione paesaggistica devono essere modificati ed integrati con le risultanze delle verifiche condotte per i punti sopra elencati dal n. 1 al n. 10.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di integrazioni al Proponente.

Alla Soprintendenza ABAP di Alessandria, considerato quanto sopra premesso in merito alla necessaria preordinata definizione fin dalla presente procedura VIA di tutti gli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale architettonico, si chiede di voler avviare d'ufficio e concludere di conseguenza la verifica dell'interesse culturale di cui agli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 per i resti del "Forte della Consolata" nel comune di Demonte - già riferito quale di proprietà pubblica -, anche verificando la successiva necessità di un provvedimento di vincolo di tutela indiretta di cui all'articolo 45, "Prescrizioni di tutela indiretta", del D.Lgs. 42/2004 al fine di prescrivere distanze, misure ed altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità del bene, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

Si rimane in attesa della trasmissione, per opportuna conoscenza, degli atti di avvio del suddetto procedimento di verifica dell'interesse culturale >.

CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.A. ha chiesto, per le vie brevi, al Responsabile del procedimento del Servizio V della Direzione generale ABAP un incontro per esaminare congiuntamente il progetto di cui trattasi e gli esiti fin ad allora emersi sulla relativa istruttoria da parte di questo Ministero. Il predetto incontro si è svolto, quindi, il 30/07/2018 presso gli Uffici della medesima Direzione generale, delle cui risultanze si è data informazione il 31/07/2018 al referente del Gruppo istruttore della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale -VIA e VAS a cura del suddetto Responsabile del procedimento, anche in vista della riunione 03/08/2018 presso la medesima Commissione.

VISTO che la Regione Piemonte, con nota prot. n. 21710 del 09/08/2018, ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Regionale n. 14-7340 del 03/08/2018, in cui ha rappresentato che "...a seguito degli approfondimenti tecnici svolti dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA



Piemonte, tenuto conto delle osservazioni e delle valutazioni formulate nelle sedute della Conferenza di servizi e dei pareri pervenuti, esaminata la documentazione presentata dal proponente, sono emerse alcune criticità progettuali e di analisi ambientale, che danno luogo alle considerazioni e osservazioni, ...con la conseguente specificazione delle prescrizioni, condizioni, raccomandazioni e osservazioni ritenute necessarie per la sostenibilità ambientale dell'intervento e ai fini delle successive autorizzazioni regionali che verranno rilasciate nel procedimento di Intesa Stato-Regione per la localizzazione dell'intervento, ai sensi del d.p.r. 383 /1994...”, deliberando quindi per il progetto di cui trattasi il “...parere positivo ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d. lgs. 152/2006, ai fini dell'espressione del provvedimento di VIA da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare... subordinatamente al rispetto delle condizioni vincolanti, raccomandazioni e osservazioni per la sostenibilità ambientale dell'intervento, dettagliatamente descritte...” nella medesima Deliberazione.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 24751 del 18/09/2018, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n.19834 del 23/07/2018 si comunica quanto segue.

La Regione Piemonte ha trasmesso a questa Direzione generale la nota prot. n. 21710 del 09/08/2018 relativa al parere espresso dalla medesima Regione per la procedura di cui in oggetto con DGR n. 14-7340 del 03/08/2018.

Si invita pertanto codesta Soprintendenza ABAP di Alessandria a provvedere alla consultazione del suddetto parere tramite la piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente indirizzo: www.minambiente.it => sezione “Territorio” => paragrafo “Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)” => capitolo “Procedure” => sezione “Procedure in corso” => “Valutazione Impatto Ambientale” => “Progetto” => “S.S. 21 “della Maddalena” - Variante di Demonte, Aisone e Vinadio - Lotto 1 - Variante di Demonte” => “Documentazione” => “Pareri” => “Parere della Regione Piemonte in data 09/08/2018”.

Si coglie l'occasione per evidenziare a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quanto segue.

In riferimento a quanto espresso dalla Regione Piemonte al punto 5.5. (cfr. p.21) del proprio parere in cui si riporta che “...nelle successive fasi procedurali, nel rispetto delle previsioni normative del Piano Paesaggistico regionale vigente sarà necessario produrre apposita documentazione, preferibilmente in forma di tabella, finalizzata ad illustrare e a chiarire la coerenza delle previsioni per le aree in variante con le norme del Piano stesso; in particolare dovrà essere garantito – limitatamente alle aree in variante urbanistica – il rispetto delle prescrizioni inerenti i beni paesaggistici e la coerenza con le norme inerenti le componenti paesaggistiche ai sensi del nono comma dell'articolo 46 del Ppr” e da ulteriori verifiche effettuate da questa Direzione generale, visto anche quanto già richiesto dalla medesima con nota prot. n. 19834 del 23/07/2018, si evince che l'area oggetto di intervento risulta essere interessata dalla presenza di usi civici, così come disciplinato nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte (già approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017), all'articolo 33 “Norme per le zone gravate da usi civici” ai punti [14] e [15] e nell'elaborato P2 – “Beni paesaggistici” del suddetto piano.

Si chiede pertanto a codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità competente, di voler considerare l'esigenza di dover chiedere al Proponente i necessari chiarimenti in merito al suddetto tema, dichiarando se le aree interessate dal progetto di cui trattasi sono o no gravate da usi civici.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro >.

CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.A., con nota prot. n. CDG-0518521 del 03/10/2018, ha riportato che “...in riscontro alla nota MiBACT-DG-ABAP-SERV V prot. 0024751-P del 18/09/2018...nel PPR...non è individuato il vincolo di cui alla lettera h) art. 142 del d. lgs. 42/2004...” e che “...non si evince né l'estensione né la localizzazione delle superfici gravate da uso civico ricadenti nel Comune di Demonte...”, come anche che “...ai fini dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio...”, sarebbe stata comunque “...inviata richiesta formale al Comune di Demonte e alla Regione Piemonte per accertare se i terreni oggetto di ablazione siano gravati da usi civici...”; inoltre, il

14



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel.: 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Proponente nella predetta nota rappresentava di “...rimanere in attesa di conoscere l'esito delle verifiche di cui agli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 e di un eventuale provvedimento di cui all'art. 45 del citato decreto...”, trasmettendo anche “...su supporto digitale, gli elaborati del progetto preliminare redatto nel 2006 con riferimento all'alternativa 1...”, richiesto da questa Direzione generale ABAP durante l'incontro del 30/07/2018.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 27058 dell'11/10/2018, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alle note di questa Direzione generale ABAP prot. n. 19834 del 23/07/2018 e n. 24751 del 18/09/2018, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP che la Società ANAS S.p.A., con nota prot. n. CDG-0518521-P del 03/10/2018 (allegata alla presente per facilità di lettura), ha trasmesso parte della documentazione integrativa richiesta da questa Direzione Generale con le suddette note, ed in particolare i “chiarimenti relativi a Forte della Consolata ..., Alternativa 1 ... e [la] Verifica di coerenza rispetto al Piano Paesaggistico Regionale vigente ...”.

La suddetta trasmissione da parte del proponente è, tuttavia, avvenuta anticipatamente rispetto alla univoca eventuale richiesta di competenza dell'Autorità competente in sede di VIA (MATTM), per la quale la stessa è ancora in attesa della comunicazione degli esiti istruttori da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS (cfr. nota prot. DVA-21296 del 24/09/2018).

Inoltre, la Società ANAS S.p.A. ha trasmesso a questa sola Direzione generale ABAP, con nota prot. n. CDG-0518560-P del 03/10/2018, gli “Elaborati di progetto preliminare alternativa 1 (2006)”, non indicando quindi, tra i destinatari, anche la Soprintendenza ABAP di Alessandria (ovvero le altre Amministrazioni pubbliche interessate dal presente procedimento); per quanto predetto, si chiede a codesta Società ANAS S.p.A. di voler trasmettere anche alla Soprintendenza ABAP di Alessandria la suddetta nota e i rispettivi elaborati.

Per quanto sopra e considerato che per l'espressione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP si deve acquisire propedeuticamente tutta la documentazione integrativa già richiesta con le suddette note del 23/07/2018 e del 18/09/2018, al fine valutare tutti gli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio, si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, in merito alle suddette richieste di documentazione integrativa alla Società ANAS S.p.A.

Alla Società ANAS S.p.A. si deve comunicare, pertanto, che questa Direzione generale ABAP non potrà procedere all'istruttoria dei nuovi atti prodotti con le relative note del 03/10/2018 in mancanza delle definitive determinazioni dell'Autorità competente in materia di VIA, a meno che la propria richiesta di documentazione integrativa non sia fatta propria dalla stessa Autorità, per la qual cosa si procederà alla conclusione della propria istruttoria sulla base dei documenti agli atti.

Alla Società ANAS S.p.A. si deve comunque osservare, fin dalla presente fase, che al fine di valutare tutti gli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale e, quindi, anche sulle aree tutelate per legge di cui all'art. 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004 – usi civici – è necessario che lo Studio di Impatto Ambientale (e, di conseguenza, nella Relazione paesaggistica) sia integrato con la puntuale individuazione delle predette aree, evidentemente nell'impossibilità di un rimando di tale verifica/valutazione alla successiva fase “... dell'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ...”, tanto alla luce anche della previsione normativa di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168, recante “Norme in materia di domini collettivi” (cfr. art. 3, comma 6).

Con l'occasione, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Alessandria di voler fornire aggiornate informazioni a questa Direzione generale ABAP (Servizio III e Servizio V) in merito alla richiesta da quest'ultima già formulata con la nota prot. n. 24751 del 18/09/2018 e finalizzata all'attivazione del procedimento di Verifica dell'interesse culturale (artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004) dei “resti del Forte della Consolata”: “... in merito alla necessaria preordinata definizione fin dalla presente procedura VIA di tutti gli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale architettonico, si chiede di voler avviare d'ufficio e concludere di conseguenza la verifica dell'interesse culturale di cui agli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 per i resti del “Forte della Consolata” nel comune di Demonte – già riferito quale di proprietà

15



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - T.06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

14/10/2019

pubblica -, anche verificando la successiva necessità di un provvedimento di vincolo di tutela indiretta di cui all'articolo 45, "Prescrizioni di tutela indiretta", del D. Lgs. 42/2004 al fine di prescrivere distanze, misure ed altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità del bene, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Si rimane in attesa della trasmissione, per opportuna conoscenza, degli atti di avvio del suddetto procedimento di verifica dell'interesse culturale...", anche al fine di poter con i conseguenti adempimenti istruttori di competenza di questa Direzione generale per la procedura di cui trattasi.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.23637 del 22/10/2018, ha comunicato alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e, per conoscenza, a questa Direzione generale ABAP, che era "...pervenuta la nota della Società proponente ANAS S.p.A., prot. n. 0518521 del 03/10/2018, ...", con la quale la stessa Società aveva trasmesso documentazione integrativa, rimanendo pertanto in attesa degli esiti istruttori della suddetta Commissione.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 29941 del 16/11/2018, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 27058 dell'11/10/2018, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP quanto segue.

Con la suddetta nota la scrivente Direzione generale ABAP aveva richiesto "... a codesta Soprintendenza ABAP di Alessandria di voler fornire aggiornate informazioni a questa Direzione generale ABAP (Servizio III e Servizio V) in merito alla richiesta da quest'ultima già formulata con la nota prot. n. 24751 del 18/09/2018 e finalizzata all'attivazione del procedimento di Verifica dell'interesse culturale (artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004) dei "resti del Forte della Consolata": "... in merito alla necessaria preordinata definizione fin dalla presente procedura VIA di tutti gli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale architettonico, si chiede di voler avviare d'ufficio e concludere di conseguenza la verifica dell'interesse culturale di cui agli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 per i resti del "Forte della Consolata" nel comune di Demonte - già riferito quale di proprietà pubblica -, anche verificando la successiva necessità di un provvedimento di vincolo di tutela indiretta di cui all'articolo 45, "Prescrizioni di tutela indiretta", del D. Lgs. 42/2004 al fine di prescrivere distanze, misure ed altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità del bene, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. Si rimane in attesa della trasmissione, per opportuna conoscenza, degli atti di avvio del suddetto procedimento di verifica dell'interesse culturale...", anche al fine di poter con i conseguenti adempimenti istruttori di competenza di questa Direzione generale per la procedura di cui trattasi...".

Stante il tempo ormai trascorso, si segnala l'urgenza di ricevere riscontro alla richiesta già avanzata da questa Direzione generale ABAP relativa all'attivazione del procedimento di Verifica dell'interesse culturale (artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004) dei "resti del Forte della Consolata".

Per quanto sopra, si chiede cortesemente e con urgenza di voler dare riscontro a questa Direzione generale ABAP in merito a quanto richiesto>.

CONSIDERATO che il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle D'Aosta e la Liguria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota prot. n. M_INF_PRTU_RU_U_0013280 del 19/11/2018, ha comunicato anche a questa Direzione generale ABAP l'indizione della Conferenza di Servizi "...per il giorno 6 dicembre 2018...presso la sede del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria ...".

CONSIDERATO che la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.26691 del 26/11/2018, ha informato anche questa Direzione generale ABAP che "...la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS...ha comunicato la necessità di acquisire integrazioni ai fini del corretto espletamento delle attività istruttorie...", chiedendo pertanto alla Società ANAS S.p.A. di "...fornire la documentazione integrativa in riscontro alle richieste disposte...entro 30 giorni naturali e consecutivi che decorrono dalla data di protocollo della presente...".



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAISAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.A., con nota prot. n. CDG – 0632118-P del 26/11/2018, ha informato anche questa Direzione generale ABAP che "...il Comune di Demonte con nota prot. n. 7288 del 21/11/2018...ha comunicato che i terreni interessati dal tracciato in progetto non sono gravati da usi civici...", allegando copia della suddetta dichiarazione del Comune di Demonte.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 31749 del 05/12/2018, ha rappresentato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di codesto Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle D'Aosta e la Liguria prot. n. 13280 del 19/11/2018 (che si allega), si rappresenta quanto segue.

Con la suddetta nota, codesto Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria ha convocato anche questa Direzione generale ABAP alla Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14, co. 2, della legge 241/1990, relativa al progetto di cui in oggetto, prevista per il giorno 6 dicembre p.v. presso la propria sede sita in Corso Bolzano n. 44 a Torino.

In merito alla suddetta convocazione, codesto Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle D'Aosta e la Liguria invita "...gli Enti in indirizzo a voler intervenire a detta Conferenza muniti di adeguata delega ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente di appartenenza...", facendo riferimento alla sola procedura di svolgimento della stessa conferenza come disciplinata dalla predetta legge 241 del 1990.

Si deve, in ogni caso, osservare – intendendo la suddetta indizione della Conferenza di Servizi decisoria preordinata all'approvazione del progetto ed alla sua localizzazione urbanistica - che per il progetto di cui in oggetto è stata avviato su istanza della Società ANAS S.p.A. la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, ancora in corso.

Infatti, questa Direzione generale ABAP a seguito della comunicazione della procedibilità dell'istanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, e dopo aver analizzato gli elaborati del progetto, ha formulato una richiesta di integrazioni alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM (nota prot. n. 19834 del 23/07/2018, che si allega, affinché se ne possa prendere atto anche in sede di riunione della Conferenza di Servizi).

Successivamente ed a seguito di quanto espresso dalla Regione Piemonte con DGR n. 14-7340 del 3 agosto 2018, questa Direzione generale ABAP con nota prot. n. 24751 del 18/09/2018 (che ugualmente si allega) aveva anche manifestato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, la necessità di voler considerare l'esigenza di chiedere al Proponente i necessari chiarimenti in merito al tema degli "usi civici", dichiarando nel contempo se le aree interessate dal progetto ne siano gravate o meno (tanto alla luce di quanto disposto dalla legge 20/11/2017, n. 168, art. 3, co. 6).

Si deve, inoltre, osservare che la Società ANAS S.p.A., con nota prot. n. CDG-0518521-P del 03/10/2018, ha trasmesso a questa Direzione generale ABAP solo parte della documentazione integrativa richiesta con le suddette note e riguardanti esclusivamente "Chiarimenti relativi al Forte della Consolata", l'"Alternativa 1" e la "Verifica di coerenza rispetto al Piano Paesaggistico Regionale vigente", non consentendo, di conseguenza, ad oggi ancora l'espressione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP.

Tuttavia, la trasmissione della documentazione integrativa "parziale" di cui sopra da parte del Proponente è avvenuta anche anticipatamente rispetto alla univoca eventuale richiesta dell'Autorità competente in sede di VIA (MATTM-DVA).

Ancora, questa Direzione generale ABAP con le predette note ha chiesto alla competente Soprintendenza ABAP l'attivazione d'ufficio del procedimento di verifica dell'interesse culturale, ai sensi degli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004, dei "resti del Forte della Consolata" (la cui area risulta direttamente interferita dal progetto in esame).

Per tutto quanto sopra esposto, essendo ancora in corso l'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione della compatibilità ambientale in sede statale del progetto in esame, e valutato che tale pronuncia sia propedeutica all'approvazione e localizzazione urbanistica dell'opera, si esprime l'avviso che la Conferenza di Servizi non possa allo stato attuale pronunciarsi in modo definitivo.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PBO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Nel merito del parere da esprimersi da parte di questo Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito della convocata Conferenza di Servizi; considerato che il progetto di cui trattasi ricade in unico ambito regionale (Regione Piemonte) e nel territorio di competenza dell'unica Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo; visto il DM dell'allora MiBACT n. 44/2016 di riorganizzazione dei relativi Uffici centrali e periferici; si comunica in ogni caso e sin d'ora a codesto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria che l'Ufficio competente ad esprimere il parere di questo Ministero BAC, per l'approvazione e la localizzazione urbanistica del progetto di cui trattasi nell'ambito della relativa Conferenza di Servizi, è la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo si chiede di tenere informata questa Direzione generale ABAP e di trasmettere alla stessa ogni atto di competenza che vorrà produrre nell'ambito del procedimento di autorizzazione e localizzazione urbanistica del progetto di cui trattasi.

Si rimane, in ogni caso, in attesa di conoscere le determinazioni in merito alla convocata Conferenza di Servizi >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n. 15375 del 05/12/2018, ha rappresentato quanto segue:

< In relazione alla convocazione della Conferenza dei servizi relativa al progetto in epigrafe, trasmessa da codesto Provveditorato interregionale in data 19/11/2018 e recepita da questo Ufficio con nota prot. n. 14678 del 21/11/2018, prevista per il giorno 6 dicembre 2018 alle ore 10,00 presso la sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Torino,

facendo seguito alla nota della Direzione Generale ABAP – Servizio V, trasmessa a codesto Provveditorato e alla scrivente Soprintendenza (con nota prot. n. 31749 del 5/12/2018, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 15341 del 5/12/2018), nella quale si osserva che per il progetto in oggetto è stata avviata su istanza della Società ANAS S.p.A. la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, ancora in corso, e che la Direzione Generale ABAP ha formulato una richiesta di integrazioni alla Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali del MATTM,

preso atto che al momento della trasmissione della nota di convocazione della conferenza dei servizi la documentazione integrativa richiesta dalla DG-ABAP alla Società ANAS S.p.A. risultava parziale, non consentendo di conseguenza l'espressione del parere tecnico istruttorio da parte della stessa Direzione Generale ABAP,

questa Soprintendenza, concordando con quanto contestualmente espresso dalla DG-ABAP, comunica a codesto Provveditorato di non poter formulare il proprio parere di competenza, restando in attesa del completamento della procedura di V.I.A. statale, ritenendo altresì che nell'ambito della Conferenza dei servizi convocata, allo stato attuale, non ci si possa pronunciare in modo definitivo sull'approvazione e la localizzazione urbanistica dell'opera.

Si rappresenta altresì che, in ottemperanza a quanto richiesto dalla DG-ABAP in merito all'attivazione del procedimento di Verifica dell'interesse culturale (artt. 10 e 12 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.) per i resti del "Forte della Consolata" nel comune di Demonte, di proprietà pubblica, finalizzato alla definizione di tutti gli impatti significativi sul patrimonio culturale architettonico, questa Soprintendenza sta completando l'acquisizione della documentazione descrittiva e cartografica necessaria al fine di avviare la verifica dell'interesse culturale per il bene suddetto >.

CONSIDERATO che il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle D'Aosta e la Liguria del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con nota prot. n. M_INF.PRTO.RU.U.0014167 del 07/12/2018, ha trasmesso anche alla Direzione generale ABAP il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 06/12/2018, in cui si riporta, tra l'altro, che il "... Responsabile Progetto dell'ANAS S.p.A. illustra i contenuti del progetto che riguarda i lavori del 1° lotto sulla S.S. 21 "del Colle della Maddalena" in corrispondenza del Comune di Demonte (CN), atti a sgravare il centro abitato centro urbano attualmente attraversato dalla S.S. 21 dall'intenso traffico e conseguire livelli di sicurezza adeguati. La Statale, infrastruttura di collegamento con la Francia, è caratterizzata da un intenso volume di

18



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

traffico commerciale costituito soprattutto dal transito di mezzi pesanti. L'attuale attraversamento del centro abitato non garantisce le condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione, sia in relazione all'integrità degli edifici posti in adiacenza alla sede stradale, sia in relazione all'inquinamento ambientale. L'ANAS ha elaborato a partire dal 2002 cinque soluzioni progettuali di variante al tracciato della S.S.21 volte a superare le problematiche sinora esposte, modellando le scelte progettuali al rispetto dei vincoli esistenti nel territorio. A seguito di una valutazione costi-benefici e di condivisione con le Amministrazioni interessate, il proponente ha ritenuto come maggiormente sostenibile il tracciato dell'alternativa n. 5. Il progetto preliminare della variante agli abitati di Demonte (Lotto 1), Aisone (Lotto 2) e Vinadio (Lotto 3) è stato approvato dal C.d.A. ANAS in data 27 maggio 2008. La progettazione definitiva dell'intervento del Lotto I - Variante di Demonte è stata finanziata dal Contratto di Programma ANAS-MIT nel 2014. L'importo complessivo del Lotto I è di 56 milioni di euro circa, finanziati nel seguente modo: - 0,35 M€ dal Contratto di Programma ANAS 2014 (per la sola progettazione); - 49576 M€ dal Contratto di Programma MIT-ANAS 2016/2020; - Gli ulteriori 5,83 M€ richiesti nel Fondo Infrastrutture 2017 (previsto nel prossimo aggiornamento del Contratto di Programma MIT-ANAS). La durata è di circa 1200 giorni. L'Ente proponente ha avviato la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con la procedura di Valutazione d'Incidenza, l'approvazione PUT nonché la procedura per la localizzazione dell'opera e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dandone evidenza mediante pubblicazione su due quotidiani (la Stampa e l'Avvenire) in data 08.06.2018, sui siti del Ministero dell'Ambiente e della Regione Piemonte e sull'Albo pretorio del comune di Demonte. Inoltre [l] progetto è stato esaminato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ha rilasciato il parere favorevole con prescrizioni ed osservazioni n. 39/2018 emesso nella seduta del 21/06/2018. Lo sviluppo del tracciato è di circa 2,72 Km con sezione stradale C1 (D.M. 5/11/2001) e prevede un'unica carreggiata a due corsie da 3,75 m (una corsia per senso di marcia) con due rotatorie di innesto tra la variante e la viabilità esistente, tre viadotti (Demonte, Cant e Perdioni) e una galleria di 647 metri a doppio senso di circolazione. E' già stata prodotta la documentazione riferita alle interferenze tra l'infrastruttura ed i servizi esistenti. La Dott.ssa [omissis] dell'ANAS illustra quindi lo studio delle fasi di cantierizzazione del progetto e gli aspetti ambientali valutati sia per l'esperimento della procedura di valutazione di impatto ambientale in sede statale attualmente in corso sia per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica. L'intervento in progetto rientra nell'elenco di cui all'Allegato TI-bis del D.Lgs. 152/2006 (Progetti di infrastrutture, c) strade extraurbane secondarie di interesse nazionale) e ricade parzialmente all'interno di siti della rete Natura 2000 (SIC/ZPS IT1 160036 Stura di Demonte e ZPS IT1 160062 Alte Valli Stura e Maira), pertanto è estato sottoposto a valutazione di impatto ambientale e a valutazione d'incidenza. Il tracciato prescelto da ANAS prevede la realizzazione di un tratto in galleria nella zona del Podio su cui insistono i resti di un'opera di difesa militare denominata Forte della Consolata attualmente soggetta a vincolo ope legis ai sensi della L. 1089/1939 (Parte II del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.), per la quale il MiBAC con nota n. 31749 del 05.12.2018 ha demandato alla Soprintendenza ABAP competente per territorio l'attivazione del procedimento di verifica dell'interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42 del 2004. Attualmente si resta in attesa della definizione della procedura di verifica. ANAS evidenzia comunque che il tracciato in galleria non interferisce con le strutture residuali del Forte e non arreca pregiudizio alla conservazione del Forte in quanto:

- gli imbocchi della galleria e il tratto in artificiale sono ubicati a minimo 60 m, in pianta, dall'impronta più esterna del Forte ancora oggi rilevabile e a minimo 80 m dalla prima traccia di cinta muraria;
- lo scavo delle opere non interessa i cunicoli di contramina posti più a sud rispetto all'asse della galleria;
- lo scavo della galleria naturale si sviluppa a minimo 46 m di profondità (massimo 72,5 m), calcolati dall'estradosso, rispetto all'impronta delle cinte murarie; considerando lo spessore degli interventi di presostegno e/o preconsolidamento la copertura minima è di 43,5 m.

Il Sindaco del Comune di Demonte, [omissis] dichiara che le interlocuzioni con ANAS sul progetto in esame sono state costanti e che le strutture del Forte, costituite oggi prevalentemente dai cunicoli di contramina, ancorché conosciuti da tutti gli abitanti, non sono mai stati oggetto di particolare interesse. Auspica che la procedura autorizzativa sia svolta nel più breve tempo possibile per risolvere quanto prima le problematiche

19



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

14/10/2019

causate dall'attraversamento del centro abitato della S.S.2 i trattate in precedenza. Il tecnico comunale [omissis] dichiara che attualmente l'intervento non è recepito dal piano regolatore. Il Presidente dell'Unione Montana Valle Stura [omissis] dichiara che esiste un'interferenza con il tracciato della condotta del gas dell'Ente SOCOGAS. Illustra le richieste di modifica del tracciato della condotta formulate dall'ente gestore. Auspica la possibilità di concertare la soluzione più idonea ed economica con ANAS, che dichiara la propria disponibilità. L'ing. [omissis] rappresentante della Regione Piemonte evidenzia l'importanza dell'intervento per il territorio e per la Regione stessa. Esprimerà parere regionale successivamente all'acquisizione delle integrazioni richieste con apposita delibera nell'ambito della procedura di VIA e alle conclusioni della procedura di valutazione di impatto ambientale. A valle delle suddette procedure e dell'acquisizione dei pareri di competenza sull'opera si formalizzerà l'intesa Stato - Regione. Il rappresentante della Provincia [omissis] dichiara la condivisione sulla strategicità dell'intervento ribadendo il problema della criticità dell'intenso flusso di traffico di mezzi pesanti che attraversa il comune (nonché del traffico locale dovuto alla presenza di insediamenti produttivi). Condivide la soluzione prospettata chiedendo la possibilità di valutare nelle fasi di cantiere l'utilizzo del ponte Sant'Eligio in luogo del Ponte Perdioni in modo che il percorso di cantierizzazione sia più breve e sia evitato il passaggio di mezzi pesanti sul tratto della S.P. 337 di destra Stura che ha una pendenza intorno al 15%. I rappresentanti dell'ANAS dichiarano che valuteranno l'ipotesi come da richiesta. La conferenza dei servizi termina i lavori alle ore 12,30 e si aggiorna a data da destinarsi...".

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. CTVA.RU.U.4350 del 10/12/2018, ha comunicato che "...il Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS..." avrebbe effettuato "...una riunione il giorno 14/12/2018...presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare...", a cui hanno preso parte il Responsabile del procedimento e il funzionario istruttore del Servizio V, Tutela del paesaggio, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.A., con nota prot. n. CDG-0685537-P del 19/12/2018, ha comunicato che "...viste le richieste di integrazioni...ed in esito alla riunione del 14/12/2018..." fosse necessaria una "...proroga della scadenza del termine per la consegna di gg 60 a far data dal 26/12/2018 per consentire l'elaborazione delle informazioni richieste...".

CONSIDERATO che la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.382 del 09/01/2019, ha comunicato alla Società ANAS S.p.A. la concessione "...di una proroga per la consegna della documentazione integrativa al 26 febbraio p.v. ...".

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n. 1091 del 31/01/2019, ha comunicato alla Direzione generale ABAP quanto segue:

< Facendo seguito alla sollecitazione di codesta Direzione Generale ABAP in merito all'opportunità di urgente avvio del procedimento di Verifica dell'Interesse Culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. relativamente ai "Resti del Forte della Consolata" nel comune di Demonte (CN), richiesta pervenuta nell'ambito della procedura di V.I.A. ex D. Lgs. 152/2006 per la S.S. 21 "della Maddalena". Variante di Demonte Aisone e Vinadio - Lotto 1. Variante di Demonte, presentato dalla Società ANAS S.p.A., questa Soprintendenza informa che aveva da tempo sollecitato la Regione Piemonte (proprietaria dell'area interessata dai resti del Forte) alla presentazione della richiesta di Verifica dell'Interesse Culturale, con il caricamento sul sistema informatizzato della relativa documentazione descrittiva del bene; tale procedura si è recentemente conclusa, escludendo quindi l'avvio del procedimento d'ufficio e riducendo le relative tempistiche per la presentazione di osservazioni da parte della proprietà, che avrebbero dilatato di conseguenza i tempi di conclusione del procedimento.

Completata la fase istruttoria di competenza dell'ufficio scrivente, la pratica è stata esaminata dalla Co.Re.Pa.Cu. nella sessione n. 1 del 25/01/2019 con esito positivo, riconoscendo l'interesse culturale dei "Resti del forte della Consolata": si è pertanto in attesa di imminente emanazione del Decreto da parte del Segretariato regionale, che si provvederà a trasmettere in copia anche a codesta Direzione.

20



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6725.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

14/10/2019

Contestualmente – sempre in ottemperanza a quanto sollecitato – è stata presentata dall'Ufficio scrivente alla Commissione, come previsto dal regolamento Mibac, la proposta di perimetrazione dell'area da sottoporre a un provvedimento di tutela indiretta del bene ex art. 45 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., riguardante lotti di terreno di proprietà privata limitrofi al sedime di proprietà dell'ente pubblico, ciò anche al fine di formulare valutazioni e prescrizioni per la realizzazione di eventuali opere che potrebbero avere impatto negativo sull'integrità del bene, ovvero comportare l'alterazione delle condizioni di ambiente e di decoro. In relazione a tale proposta la Co.Re.Pa.Cu. ha espresso una valutazione positiva e questa Soprintendenza, una volta notificato il Decreto di interesse culturale per la parte sommitale, procederà all'avvio del procedimento di tutela indiretta>.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 4093 del 11/02/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota della scrivente Direzione generale ABAP prot. n. 29941 del 16/11/2018 e nel riscontrare la nota prot. n. 1091 del 31/01/2019 (che si allega) di codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Alessandria, si comunica quanto segue.

Questa Direzione generale ABAP aveva richiesto a codesta Soprintendenza ABAP di Alessandria l'attivazione d'ufficio del procedimento di verifica dell'interesse culturale di cui agli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 per i "Resti del Forte della Consolata", siti nel Comune di Demonte, ricevendo da codesta Soprintendenza ABAP, con la predetta nota, riscontro dell'avvenuto accertamento di verifica dell'interesse culturale.

Per quanto sopra, si chiede a codesto Segretariato Regionale di voler trasmettere a questa Direzione generale ABAP copia del decreto di dichiarazione di interesse culturale dei "Resti del Forte della Consolata" (comprensivo dei relativi allegati: Relazione storico-artistica e planimetria), ovvero di voler comunicare l'avvenuta pubblicazione sulla piattaforma "Vincoli in rete".

Inoltre, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio si chiede di voler trasmettere anche a questa Direzione generale ABAP copia del provvedimento di avvio del procedimento di tutela indiretta preannunciato nella medesima nota del 31/01/2019.

Quanto qui richiesto risulta necessario a questa Direzione generale ABAP al fine di poter tener conto ed informare le altre Amministrazioni pubbliche e la Società ANAS S.p.A., coinvolte nel procedimento di VIA di competenza statale in corso per il progetto della S.S. 21 "della Maddalena" - Variante di Demonte, Aisone e Vinadio - Lotto 1 - Variante di Demonte", delle intervenute dichiarazioni ministeriali di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004.

Si evidenzia l'urgenza della predetta acquisizione da parte di questa Direzione generale ABAP, alla luce della prossima scadenza, stabilita al 26 febbraio p.v., per la consegna da parte della Società ANAS S.p.A. della documentazione integrativa già richiesta dal MATTM e dal MiBAC per il medesimo procedimento VIA.

Per quanto sopra, si chiede cortesemente e con urgenza di voler dare riscontro a questa Direzione generale ABAP in merito a quanto richiesto >.

CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.A., con nota prot. n. CDG-0087706-P del 14/02/2019, ha comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di aver trasmesso la documentazione integrativa richiesta anche da questa Direzione generale ABAP con note del 23/07/2018 e 18/09/2018.

CONSIDERATO che il Segretariato Regionale del MiBAC per il Piemonte, con nota prot. n. 805 del 20/02/2019, ha comunicato alla competente Soprintendenza ABAP e per conoscenza a questa Direzione generale ABAP quanto segue:

< Facendo seguito a quanto deliberato nel corso della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale n. 1/2019, tenutasi il 25/01/2019, si trasmette copia del provvedimento di tutela [dei Resti del Forte della Consolata], per i successivi adempimenti amministrativi di competenza di codesta Soprintendenza >.

VISTO il DCR n. 30/2019 del 20/02/2019, relativo alla dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli articoli 10-12 del D.Lgs. 42/2004 dei Resti del Forte della Consolata.



VISTA l'avvenuta pubblicazione del DCR n. 30/2019 del 20/02/2019 sul portale web "Vincoli in rete" del Ministero per i beni e le attività culturali.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n. 2158 del 21/02/2019, ha avviato il procedimento avente ad oggetto "Imposizione prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.", comunicando quanto segue:

< Ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. - così come modificata dalla L. 69/2009 s.m.i. - e degli artt. 13-14 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), questa Soprintendenza comunica l'avvio del procedimento per la sottoposizione a prescrizioni di tutela indiretta degli immobili indicati in oggetto, definiti nel loro complesso "Area di rispetto dei Resti del Forte della consolata" (meglio descritti nella relazione allegata), allo scopo di garantire l'integrità e la piena percezione dell'area ove si trovano i Resti del Forte della Consolata (riconosciuti di interesse culturale, ai sensi degli artt. 10 - 12 del Codice, con D.C.R. n. 30 del 20/02/2019), preservandone le visuali privilegiate e le prospettive e salvaguardandone al tempo stesso le condizioni ambientali.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 14 del citato D.Lgs., la presente comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del Titolo I.

Il funzionario responsabile del procedimento è l'arch. [omissis].

I proprietari in indirizzo potranno prendere visione, presso questo Ufficio, degli atti relativi al procedimento di cui trattasi, eventualmente chiederne copia e, qualora lo ritengano necessario, potranno avvalersi della facoltà di intervenire nel procedimento presentando, all'Ufficio medesimo, memorie o documenti pertinenti entro e non oltre 80 (ottanta) giorni dalla data della presente (D.M. 495/1994, art. 5, cc. 1-2).

Il procedimento si concluderà entro 120 (centoventi) giorni (D.P.C.M. 231/2010) dalla data della presente.

Si prega di segnalare tempestivamente eventuali variazioni sopravvenute nella proprietà del bene e di comunicare gli estremi di altri eventuali proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene per la notifica anche agli stessi del presente atto.

Si allega alla presente una copia della relazione, corredata di planimetria catastale perimetrata, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dei D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Distinti saluti >.

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. CTVA.RU.U.870 del 07/03/2019, ha comunicato, "...in considerazione della rilevanza delle integrazioni fornite...", la necessità di chiedere ad ANAS S.p.A. "...di provvedere ad un nuovo avviso al pubblico per il deposito della documentazione integrativa da effettuare in conformità alle modalità previste dall'art. 24, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i...".

CONSIDERATO che la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.6713 del 15/03/2019, ha comunicato alla Società ANAS S.p.A. quanto richiesto dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS con la nota sopra citata, chiedendo pertanto al Proponente "...di provvedere alla trasmissione di un nuovo avviso al pubblico...".

CONSIDERATO che la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.7924 del 28/03/2019, ha comunicato che "...la documentazione integrativa e l'avviso al pubblico sono pubblicati sul sito web..." del medesimo Ministero.

CONSIDERATE le risultanze dell'incontro del 03/04/2019, svoltosi presso gli uffici della Direzione generale ABAP, con il competente Soprintendente ABAP e i relativi responsabili dell'istruttoria per le aree funzionali Patrimonio architettonico, Paesaggio e Patrimonio archeologico, finalizzato a compiere un esame congiunto del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Alessandria,

22



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MA 07
A

Asti e Cuneo, con nota prot. n. 5302 del 30/04/2019, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il seguente "approfondimento istruttorio":

< Si fa riferimento all'incontro svoltosi in data 3 aprile u.s. a seguito di convocazione da parte di codesta DG ABAP - nell'esercizio sancito dal D.M. 44/2016 dei poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo dell'azione di tutela delle Soprintendenze ABAP - per l'esame della questione in oggetto, la quale interessa le molteplici e importanti tematiche afferenti alla tutela paesaggistica, architettonica e archeologica, considerata inoltre la necessità di fornire primi riscontri alle ripetute richieste di informazioni ricevute localmente anche da questa Soprintendenza circa gli sviluppi del procedimento, non esclusa la necessità di corrispondere ad analoga e precisa richiesta della Società ANAS S.p.A. sulla concreta fattibilità del progetto di cui trattasi alla luce degli intervenuti provvedimenti dichiarativ[i] dell'interesse culturale dei resti del Forte della Consolata (d'altronde già soggetti a tutela ex lege, come conosciuto dallo stesso proponente fin dalla predisposizione del progetto) e di tutela indiretta degli stessi resti.

Alla riunione coordinata dalla S.V. erano presenti il Dirigente del Servizio V, [omissis], accompagnato dal Responsabile del Procedimento per la VIA statale, [omissis] e dal funzionario istruttore [omissis], il funzionario [omissis] del Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, i funzionari [omissis] e [omissis] del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, oltre alla Scrivente accompagnata dai Responsabili dell'istruttoria per l'area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio di questa SABAP, [omissis], e per il patrimonio archeologico [omissis].

Queste ultime hanno illustrato in dettaglio gli esiti dei sopralluoghi effettuati anche in date successive a quella del parere endoprocedimentale a suo tempo formulato da questa Soprintendenza (prot. 8865 del 16/07/2018), ai fini dell'istruttoria del procedimento di Verifica di Interesse Culturale ai sensi dell'art.10-12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e all'avvio del procedimento di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del decreto medesimo, attuati in ottemperanza a quanto disposto da codesta DG ABAP (nota prot. 19834 del 23/07/2018).

Come noto, il procedimento di Verifica per i resti del Forte della Consolata si è concluso con il D.S.R. n. 30 di Dichiarazione di interesse del 20/02/2019, e contestualmente in data 21/02/2019 l'Ufficio scrivente ha notificato alle proprietà mediante pubblicazione sull'Albo pretorio on line del Comune di Demonte l'avvio del procedimento di tutela indiretta, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., che si concluderà, al termine della scadenza degli 80 giorni utili per la presentazione di eventuali osservazioni, con l'emanazione del relativo Decreto.

In sede di incontro è stata prodotta documentazione fotografica aggiuntiva realizzata nel corso degli accurati sopralluoghi effettuati dalle medesime funzionarie, in stagione diversa dalle precedenti e con copertura vegetazionale molto ridotta rispetto a quanto verificato anteriormente, fatto che ha consentito di percorrere l'altura anche in tratti prima difficili da raggiungere, in particolare per quanto riguarda i punti di vista dalla sommità e dalle prime pendici sia verso valle sia verso monte: questa nuova documentazione di dettaglio interessa anche i resti murari del forte ancora visibili fuori terra, le ampie porzioni di roccia modellate a fini difensivi, il pozzo e la struttura di imbocco di una delle gallerie di controscarpa, certo nota su base cartografica, ma verificata direttamente solo in occasione del sopralluogo effettuato nel mese di marzo 2019 (copia integrale della documentazione fotografica georiferita viene trasmessa in allegato).

Alla data dell'incontro del 3 aprile u.s. non risultavano ancora disponibili le integrazioni richieste ad ANAS S.p.A. da codesta DG ABAP nell'ambito della procedura di V.I.A. in corso, pubblicate solo il giorno 5 aprile (benché già risultate trasmesse al MATTM-DVA il 14 febbraio u.s.): non ne è stato quindi possibile un preliminare esame congiunto, in particolare per quanto attiene la documentazione fotografica ante operam e delle fotosimulazioni post operam, al fine di poter esprimere valutazioni non solo in merito all'impatto delle opere previste nei confronti del rilievo ove si sviluppava il Forte della Consolata, caratterizzato tuttora da consistenti opere di rimodellamento, funzionali alla realizzazione della struttura difensiva, ancora percepibili pur nella perdita pressoché totale delle emergenze murarie, ma anche dell'invasività del nuovo tracciato in progetto nei confronti di un paesaggio rimasto per buona parte immutato negli ultimi due secoli, all'interno del quale il rilievo del forte emerge quale elemento isolato fortemente connotante un sistema difensivo di importanza strategica nell'ambito delle fortificazion[i]

23



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

montane dello Stato sabauda, come non si è mancato di evidenziare nella Relazione parte integrate del già citato D.S.R. n. 30 del 20/02/2019.

La documentazione integrativa ora prodotta da ANAS (resa pubblica il 4 aprile u.s.), con particolare riferimento alle fotosimulazioni con opere di mitigazione (cod. T011A00AMBFO02B e 04B - viadotto sul torrente Cant e tracciato in rilevato), dai punti di ripresa dalla sommità dell'altura verso la valle, in stagioni diverse, non fa che confermare l'indubbio impatto del nuovo tracciato stradale, che incide anche sulla visuale dal centro abitato di Demonte verso il Forte (cod. T011A00AMBFO01B).

Si deve ancora rammentare che, per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica, la procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'art.25 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. sul tracciato in progetto non è conclusa, non essendo ancora stati effettuati i sondaggi già autorizzati dallo scrivente Ufficio in data 3 luglio 2018 con nota prot. 8236 e nuovamente richiesti nell'ambito della procedura di VIA con la nota di codesta DG ABAP 19834 del 23/07/2019.

In merito alle tempistiche di realizzazione dei sondaggi si prende atto di quanto dichiarato da ANAS nella documentazione integrativa ("Quadro sinottico di riscontro"): "sono già state avviate le procedure per l'affidamento ai soggetti qualificati ai sensi del D. Lgs. 50/2016. Al compimento della procedura di affidamento, sono stati stimati 30 gg per le attività di campo e la restituzione della relativa documentazione, la quale sarà consegnata alla Soprintendenza ABAP-AL ed alla Direzione Generale ABAP per la conclusione del procedimento di cui all'art. 25. Gli adempimenti suddetti si stanno svolgendo nei tempi minimi consentiti dalle norme".

Per quanto riguarda le eventuali interferenze delle gallerie in progetto (galleria naturale e cunicolo di esodo) con apprestamenti difensivi ipogei del forte, pur condividendo in linea generale quanto ancora evidenziato dal proponente nella Nota illustrativa (cod. RE01), che tende a minimizzare/escludere il rischio mediante confronti di quota tra i nuovi manufatti e quelli antichi (cod. -CT02 e -CT03 e sezioni cod. -SZ01 e -SZ02), si deve rimarcare come lo stesso proponente riconosca che lo sviluppo plano-altimetrico e la posizione dei ruderi del forte "non è nota con precisione allo stato attuale", e potrebbe essere accertata soltanto con una indagine estensiva e in profondità condotta sull'intero sedime del forte. L'incertezza circa l'effettiva consistenza degli apprestamenti difensivi è emersa, ad esempio, in relazione ad una possibile galleria di controscarpa, documentata nella cartografia storica (in posizione peraltro non coincidente con la galleria naturale in progetto), non individuata nei sopralluoghi effettuati dal proponente (Nota illustrativa, p. 9), ma riconosciuta durante l'ultima ricognizione effettuata da questa Soprintendenza nel marzo 2019.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dei nuovi elementi acquisiti nel corso delle attività prodromiche e susseguenti ai procedimenti di verifica dell'interesse culturale del sito avviati successivamente alla formulazione del parere endoprocedimentale sopra citato, del costruttivo confronto del 3 aprile u.s. con la S.V. e i rappresentanti dei diversi Servizi della Direzione Generale e degli indirizzi che ne sono scaturiti, e pur in attesa degli esiti della verifica archeologica preventiva, avendo esaminato infine la documentazione integrativa prodotta da ANAS, si esprimono per quanto di competenza forti perplessità in merito alla compatibilità dell'opera con le esigenze di tutela, in particolare in merito alla coerente conservazione dell'immagine consolidata del rilievo fortificato del Podio, delle condizioni ambientali e delle visuali consolidate dalle strade di percorrenza valliva e dall'abitato verso lo stesso sito, ove sono tuttora leggibili significative tracce delle ingenti opere antropiche che hanno inciso il rilievo per la realizzazione delle strutture difensive, determinando l'attuale morfologia dei luoghi.

Le prescrizioni di tutela indiretta, proposte da questo Ufficio con l'avvio del relativo procedimento in data 21/02/2019 – fatta salva la positiva conclusione dello stesso con l'emanazione del provvedimento finale di vincolo, da potersi assumere solo al termine del relativo procedimento ancora in corso –, pongono d'altronde in evidenza che le imprescindibili esigenze di tutela del vincolato bene culturale, rendano problematico il rispetto, in particolare, della prima prescrizione proposta con il suddetto avvio di procedimento, tesa a "preservare le visuali, le condizioni ambientali e il decoro dell'area sottoposta a tutela, limitando e provvedendo di adeguate opere di mitigazione, gli interventi di trasformazione finalizzati alla valorizzazione dell'area o ad altri diversi utilizzi", stante l'incidenza che propone l'infrastruttura di cui trattasi sul rilievo ove si collocano i resti del Forte della Consolata.

24



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Si deve sottolineare, infatti, che il Forte è individuato anche quale fattore caratterizzante l'Ambito di Paesaggio n. 54 – Valle Stura nel Piano Paesaggistico Regionale (cfr. Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio - 12. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico - art. 30, p. 215), costituendo elemento di sbarramento sulla strada di fondovalle, in connessione con la struttura dell'insediamento storico di Demonte e in stretto rapporto con le componenti del paesaggio rurale circostante (con riferimento all'Unità di paesaggio 5403 – media valle di Demonte individuata nel PPR).

In merito alle soluzioni alternative analizzate nel SIA, si riterrebbe necessario approfondire la relativa Alternativa 1 – oggetto d'altronde di sostanziali pareri favorevoli resi nel corso del precedente procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale svoltasi nel 2006 e 2007, cfr. elaborato febbraio 2019 denominato "Fascicoli pareri Progetto Preliminare 2006" –, per il quale la Società ANAS S.p.A., per quanto riguarda l'attraversamento in viadotto allora proposto (lungo circa 28 m) sul Torrente Cant, non ha qui proposto i relativi fotoinserimenti come richiesto dalla Direzione generale ABAP ai punti 3.a), in particolare, ma anche 3.b), con la nota prot. n. 19834 del 23/07/2019 – il viadotto risulta illustrato solo in planimetria in uno dei documenti del relativo progetto 2006, con una ripresa fotografica ante operam (n. 3) >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 13807 del 15/05/2019, ha comunicato il segue contributo istruttorio:

< Si fa seguito alla nota prot. 16993 del 21.06.2018, con la quale codesto Servizio richiede le valutazioni in merito alle opere in oggetto ed alle note prot. 8865 del 16.07.2018 e prot. 5302 del 30.04.2019, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo trasmette le proprie considerazioni.

In relazione agli aspetti di tutela archeologica, l'Ufficio territoriale, evidenzia che «la procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'art.25 del D Lgs. 50/2016 e s.m.i, sul tracciato in progetto non è conclusa, non essendo ancora stati effettuati i sondaggi già autorizzati... in data 3 luglio 2018 con nota prot. 8236 e nuovamente richiesti nell'ambito della procedura di VIA con la nota di codesta DG ABAP 19834 del 23/07/2019». Inoltre, in relazione alle tempistiche di realizzazione dei sondaggi, la Soprintendenza «prende atto di quanto dichiarato da ANAS nella documentazione integrativa ("Quadro sinottico di riscontro"): "sono già state avviate le procedure per l'affidamento ai soggetti qualificati ai sensi del D. Lgs. 50/2016. Al compimento della procedura di affidamento, sono stati stimati 30 gg per le attività di campo e la restituzione della relativa documentazione, la quale sarà consegnata alla Soprintendenza ABAP-AL ed alla Direzione Generale ABAP per la conclusione del procedimento di cui all'art. 25. Gli adempimenti suddetti si stanno svolgendo nei tempi minimi consentiti dalle norme"».

Prendendo atto di quanto comunicato dalla Soprintendenza, si evidenzia che il parere definitivo relativo alla localizzazione delle opere potrà essere espresso solo a conclusione della prescritta campagna di indagini archeologiche >.

CONSIDERATO che il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 13833 del 15/05/2019, ha comunicato il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento alla richiesta di contributo istruttorio pervenuta da codesto Servizio V, nota prot. n. 16993 del 21.06.2018 per il progetto in oggetto.

Vista la documentazione di progetto pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, comprensiva della documentazione integrativa redatta a seguito della richiesta formulata con nota prot. n. 19834 del 23.07.2018 da parte di questa Direzione generale e pubblicata sul sito del MATTM il 04.04.2019.

Preso atto di quanto dichiarato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo con nota prot. n. 5302 del 30.04.2019.

Questo Servizio, per gli aspetti di tutela architettonica, considerato che il progetto in esame investe direttamente il rilievo ove si sviluppa il Forte della Consolata, bene tutelato con D.C.R. n. 30 del 20.02.2019 ai sensi degli artt. 10-12 del D. Lgs. 42/2004, ed è interessato dal connesso procedimento in itinere di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 42/2004 di alcune delle aree poste nella piana circostante, concorda con le valutazioni della Soprintendenza competente, in particolare rileva il forte "impatto delle opere previste nei confronti del rilievo [Podio sul quale si ergono i resti del Forte della Consolata] ...

25



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

caratterizzato tuttora da consistenti opere di rimodellamento, funzionali alla realizzazione della struttura difensiva, ancora percepibili ..., ma anche [l'] invasività del nuovo tracciato in progetto nei confronti di un paesaggio rimasto per buona parte immutato negli ultimi due secoli, all'interno del quale il rilievo del forte emerge quale elemento isolato fortemente connotante un sistema difensivo di importanza strategica nell'ambito delle fortificazioni montane dello Stato sabauda", impatto ulteriormente confermato dalla documentazione integrativa prodotta da ANAS (ad es. fotosimulazioni cod. T011A00AMBFO01B, 02B e 04B).

Alla luce di quanto è stato evidenziato dalla Soprintendenza competente, al fine di conservare il bene culturale dichiarato e garantire l'integrità e la piena percezione della relativa area, preservandone le visuali privilegiate, le prospettive e salvaguardandone al tempo stesso le condizioni ambientali, lo scrivente Servizio conviene sulla necessità di approfondire l'Alternativa 1 proposta nel SIA >.

CONSIDERATO che il procedimento di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004, avviato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. n. 2158 del 21/02/2019 (reso disponibile sul sito online dell'Albo Pretorio del Comune di Demonte), si è concluso con DCR n. 83/2019, mantenendo invariato il contenuto prescrittivo e l'ambito territoriale interessato come comunicato con il predetto avvio del procedimento del 21/02/2019.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 14632 del 27/05/2019, ha comunicato alla Società ANAS S.p.A. come anche, per conoscenza, alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento di cui trattasi, quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito a quanto richiesto da codesta Società ANAS S.p.A., per le vie brevi a questa Direzione generale ABAP e quindi alla competente Soprintendenza ABAP con e-mail del 01/03/2019 in cui, tra l'altro, manifestava la necessità di conoscere se, allo stato attuale degli atti di vincolo predisposti a tutela dei resti del Forte della Consolata (in ogni caso, sottoposto ex lege alla tutela di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 ai sensi del relativo articolo 10, comma 1, come d'altronde rappresentato negli elaborati progettuali presentati per la presente procedura di VIA), si fosse o meno determinata la non ammissibilità dell'opera progettata convenzionalmente denominata Alternativa 5, si rappresenta quanto segue.

Questa Direzione generale ABAP, con note prot. n. 19834 del 23/07/2018, n. 24751 del 18/09/2018, n. 27058 dell'11/10/2018 e n. 29941 del 16/11/2018, aveva chiesto alla competente Soprintendenza ABAP di voler avviare d'ufficio, ai sensi degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004, la verifica dell'interesse culturale dei "Resti del Forte della Consolata", verificando anche la successiva necessità di un provvedimento di vincolo di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45, "Prescrizioni di tutela indiretta", del medesimo decreto legislativo.

In merito alla verifica dell'interesse culturale, la competente Soprintendenza ABAP, con nota prot. n. 3259 del 01/02/2019, aveva quindi comunicato di aver completato la fase istruttoria di propria competenza - a seguito della presentazione di specifica istanza il 16/01/2019 da parte della Regione Piemonte - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - trasmettendo i relativi atti alla Commissione regionale per il patrimonio culturale (CO.RE.PA.CU.) presso il Segretariato regionale del MiBAC per il Piemonte.

Il Segretariato regionale del MiBAC per il Piemonte, con nota prot. n. 805 del 20/02/2019, ha quindi trasmesso anche a questa Direzione generale ABAP copia del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale dei "Resti del Forte della Consolata", nel Comune di Demonte, ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 12 del D.Lgs. 42/2004 (Decreto della CO.RE.PA.CU., Rep. n. 30 del 20/02/2019, che si allega).

La Soprintendenza ABAP di Alessandria, con nota prot. n. 2158 del 21/02/2018 (che si allega, evidenziando comunque che la stessa è stata pubblicata all'Albo Pretorio Digitale del Comune di Demonte), ha di conseguenza comunicato, anche a questa Direzione generale ABAP, l'avvio del procedimento di tutela indiretta di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 42/2004 per la sottoposizione a prescrizioni di tutela indiretta degli immobili "...definiti nel loro complesso Area di rispetto dei Resti del Forte della Consolata...", allo scopo di garantire l'integrità e la piena percezione della relativa area.

Il predetto procedimento, il cui termine di conclusione è previsto in 120 giorni, è allo stato attuale nella fase di definizione delle determinazioni dell'Amministrazione, essendosi concluso il 13 maggio u.s. il periodo per la presentazione delle osservazioni da parte dei proprietari interessati con il medesimo avvio.

26



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Nel merito, quindi, di quanto richiesto da codesta Società ANAS S.p.A. — si informa che, a seguito della predetta istruttoria di competenza del MiBAC e dell'incontro del 3 aprile u.s. tenutosi tra questa Direzione generale ABAP (Servizi II, III e V) e la competente Soprintendenza ABAP, quest'ultima ha trasmesso alla scrivente un "Approfondimento istruttorio" (nota prot. n. 5302 del 30/04/2019, con allegato report fotografico dei sopralluoghi svolti, che si trasmette con la presente), nel quale si afferma che "...alla luce delle considerazioni...esposte, dei nuovi elementi acquisiti nel corso delle attività prodromiche e susseguenti ai procedimenti di verifica dell'interesse culturale del sito avviati successivamente alla formulazione del parere endoprocedimentale..., del costruttivo confronto del 3 aprile u.s...e pur in attesa degli esiti della verifica archeologica preventiva, avendo esaminato infine la documentazione integrativa prodotta da ANAS, si esprimono per quanto di competenza forti perplessità in merito alla compatibilità dell'opera [nota della Direzione generale ABAP: leggasi come Alternativa 5 di progetto] con le esigenze di tutela, in particolare in merito alla coerente conservazione dell'immagine consolidata del rilievo fotografico del Podio, delle condizioni ambientali e delle visuali consolidate dalle strade di percorrenza valliva e dall'abitato verso lo stesso sito, ove sono tuttora leggibili significative tracce delle ingenti opere antropiche che hanno inciso il rilievo per la realizzazione delle strutture difensive, determinando l'attuale morfologia dei luoghi...".

Inoltre, la Soprintendenza ABAP di Alessandria, con la medesima nota del 30 aprile u.s., per quanto attiene le misure di tutela indiretta di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 42/2004, riporta che "...le prescrizioni di tutela indiretta proposte...pongono d'altronde in evidenza come le imprescindibili esigenze di tutela del vincolato bene culturale, rendono problematico il rispetto, in particolare della prima prescrizione proposta con il suddetto avvio di procedimento, tesa a "preservare le visuali, le condizioni ambientali e il decoro dell'area sottoposta a tutela, limitando e provvedendo di adeguate opere di mitigazione, gli interventi di trasformazione finalizzati alla valorizzazione dell'area o ad altri diversi utilizzi" stante l'incidenza che propone l'infrastruttura di cui trattasi sul rilievo ove si collocano i resti del Forte della Consolata..." e che "...il Forte è individuato anche quale fattore caratterizzante l'Ambito di Paesaggio n. 54 – Valle Stura nel Piano Paesaggistico Regionale...costituendo elemento di sbarramento sulla strada di fondovalle, in connessione con la struttura dell'insediamento storico di Demonte e in stretto rapporto con le componenti del paesaggio rurale circostante ...".

Per quanto sopra, anche con riguardo alle prescrizioni di tutela indiretta, questa Direzione generale ABAP deve giocoforza evidenziare come per le opere relative agli imbocchi della "Galleria naturale" del tratto stradale in esame risulti problematico il rispetto del relativo quadro prescrittivo proposto dalla competente Soprintendenza ABAP.

Le predette incompatibilità con gli aspetti di tutela del bene culturale costituito dai Resti del Forte della Consolata, appaiono di conseguenza incidere anche sulle qualità paesaggistiche dell'area più vasta interessata – come descritta dal vigente Piano paesaggistico regionale -, con estensione della relativa incidenza anche alla parte del rilevato e viadotto stradale posto nella fascia fluviale tra il centro storico di Demonte e l'asta fluviale dello Stura di Demonte, in quanto capace di interrompere il consolidato rapporto intercorrente tra i relativi ambiti, ancor più a seguito della realizzazione delle opere di mitigazione previste, anche se di tipo vegetazionale.

A conclusione di quanto riportato nel proprio "Approfondimento istruttorio", la Soprintendenza ABAP di Alessandria "...riterrrebbe necessario approfondire l'Alternativa 1 – oggetto d'altronde di sostanziali pareri favorevoli resi nel corso del precedente procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale svoltasi nel 2006 e 2007...".

A seguito dell'Approfondimento istruttorio della Soprintendenza ABAP di Alessandria, il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico e il Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico di questa Direzione generale ABAP hanno provveduto a trasmettere al Servizio V, Tutela del paesaggio, il proprio contributo istruttorio (rispettivamente con note prot. n. 13807 del 15/05/2019 e n. 13833 del 15/05/2019, che si allegano).

Il Servizio II ha rappresentato che "...il parere definitivo relativo alla localizzazione delle opere potrà essere espresso solo a conclusione della prescritta campagna di indagini archeologiche..." (cfr. note Soprintendenza ABAP prot. n. 4018 del 09/04/2018 e n. 8236 del 03/07/2018).

27



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Infatti, allo stato attuale, non risulta ancora trasmessa la documentazione già richiesta in merito (cfr. nota Direzione generale ABAP prot. n. 19834 del 23/07/2018, punto n. 10), come d'altronde già evidenziato dallo stesso proponente con e-mail del 01/03/2019, per quanto atteneva ai contenuti della documentazione integrativa consegnata il 14/02/2019 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in cui si riportava che: "Relativamente al procedimento di cui alla Valutazione preliminare dell'interesse archeologico autorizzato dalla competente Soprintendenza ABAP con nota prot. n. 8236 del 03/07/2018, sono già state avviate le procedure per l'affidamento ai soggetti qualificati ai sensi del d.lgs. 50/2016. Al compimento della procedura di affidamento, sono stati stimati 30 gg per le attività di campo e la restituzione della relativa documentazione, la quale sarà consegnata alla Soprintendenza ABAP di Alessandria ed alla Direzione generale ABAP per la conclusione del procedimento di cui all'art. 25. Gli adempimenti suddetti si stanno svolgendo nei tempi minimi consentiti dalle norme".

Il Servizio III ha quindi rappresentato che "...alla luce di quanto è stato evidenziato dalla Soprintendenza competente, al fine di conservare il bene culturale dichiarato e di garantire l'integrità e la piena percezione della relativa area, preservandone le visuali privilegiate, le prospettive e salvaguardandone al tempo stesso le condizioni ambientali...conviene sulla necessità di approfondire l'Alternativa 1 proposta nel SIA...".

Considerato quanto emerso dall'istruttoria tecnica svolta da questo Ministero (Direzione generale ABAP e competente Soprintendenza ABAP), in particolare le forti criticità degli impatti indotti dal tracciato di progetto (cosiddetta "Alternativa 5") sul patrimonio culturale architettonico (costituito dai Resti del Forte della Consolata) e sul paesaggio come sopra descritti; considerato che anche la documentazione integrativa trasmessa a febbraio 2019 (resa pubblica il 04/04/2019) non si ritiene che abbia contribuito a risolvere le criticità sopra indicate; in attesa, comunque, di ricevere da parte della Società ANAS S.p.A. le risultanze delle indagini condotte per la verifica preventiva dell'interesse archeologico; essendo, comunque, non ancora concluso il procedimento di tutela indiretta avviato il 21/02/2019; si comunica quanto sopra a codesta Società ANAS S.p.A. al fine di poter presentare eventuali proprie osservazioni in merito, dovendosi in ogni caso rappresentare come la soluzione di cui all'Alternativa 5 di progetto risulti già allo stato attuale dell'istruttoria condotta da questo Ministero di particolare incidenza sul patrimonio culturale e sul paesaggio, tale da risultare - rispetto alla soluzione di cui alla cosiddetta Alternativa 1, già oggetto di un precedente procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale svoltasi nel 2006 e della richiesta di integrazioni della scrivente (cfr. punto 3 della nota prot. n. 19834 del 23/07/2019) -, di particolare impatto significativo e negativo per quanto riferito alle competenze di questo Ministero e non altrimenti mitigabile.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro in merito a quanto sopra richiesto>.

CONSIDERATO che il Segretariato Regionale del MiBAC per il Piemonte, con nota prot. n. 2780 del 04/06/2019, ha comunicato alla competente Soprintendenza ABAP e per conoscenza a questa Direzione generale ABAP quanto segue:

< Facendo seguito a quanto deliberato nel corso della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte n. 07/2019, tenutasi il 27/05/2019, si trasmette copia del provvedimento di tutela indiretta del bene in oggetto, per i successivi adempimenti amministrativi di competenza di codesta Soprintendenza. Cordiali saluti >.

VISTO il DCR n. 83/2019 del 04/06/2019, relativo alla tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004 dei Resti del Forte della Consolata.

CONSIDERATO che la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.14673 del 07/06/2019, ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS la nota della Direzione generale ABAP prot. n. 14632 del 27/05/2019.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 16574 del 14/06/2019, ha comunicato alla Società ANAS S.p.A. come anche, per conoscenza, alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento di cui trattasi, quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota in ultimo trasmessa dalla scrivente prot. n. 14632 del 27/05/2019, si evidenzia a codesta Società ANAS S.p.A. quanto segue.

28



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

14/10/2019

Questa Direzione generale ABAP aveva chiesto alla competente Soprintendenza ABAP di Alessandria (con note prot. n. 19834 del 23/07/2018, n. 24751 del 18/09/2018, n. 27058 dell'11/10/2018 e n. 29941 del 16/11/2018), di voler avviare d'ufficio e concludere di conseguenza la verifica dell'interesse culturale di cui agli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 per i "Resti del Forte della Consolata", anche verificando la successiva necessità di un provvedimento di vincolo di tutela indiretta di cui all'articolo 45, "Prescrizioni di tutela indiretta", del D. Lgs. 42/2004.

La medesima Soprintendenza ABAP di Alessandria, con nota prot. n. 2158 del 21/02/2018, ha di conseguenza avviato il procedimento per la sottoposizione a prescrizioni di tutela indiretta degli immobili "...definiti nel loro complesso Area di rispetto dei Resti del Forte della Consolata...", allo scopo di garantire l'integrità e la piena percezione dell'area ove si trovano i Resti del Forte medesimo.

Il Segretariato regionale per il Piemonte, con nota prot. n. 2780 del 04/06/2019 (che si allega), ha comunicato alla Soprintendenza ABAP di Alessandria e, per conoscenza, a questa Direzione generale ABAP che "...facendo seguito a quanto deliberato nel corso della Commissione Regionale del Patrimonio Culturale del Piemonte 07/2019, tenutasi il 27/05/2019..." è stato emesso il provvedimento di tutela indiretta per "l'area di rispetto dei Resti del Forte della Consolata" con D.C.R. n. 83/2019.

Per quanto sopra - essendosi concluso il procedimento di dichiarazione di tutela indiretta con l'emissione del D.C.R. n. 83/2019 nel senso già proposto con il relativo avvio - si deve confermare quanto già espresso da questa Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 14632 del 27/05/2019, ribadendo quindi che "... la soluzione di cui all'Alternativa 5 di progetto risulti già allo stato attuale dell'istruttoria condotta da questo Ministero di particolare incidenza sul patrimonio culturale e sul paesaggio, tale da risultare - rispetto alla soluzione di cui alla cosiddetta Alternativa 1, già oggetto di un precedente procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale svoltasi nel 2006 e della richiesta di integrazioni della scrivente (cfr. punto 3 della nota prot. n. 19834 del 23/07/2019) -, di particolare impatto significativo e negativo per quanto riferito alle competenze di questo Ministero e non altrimenti mitigabile ...".

Si rimane in attesa delle eventuali osservazioni di codesta Società ANAS S.p.A. come già richieste con la nota prot. n. 14632 del 27/05/2019 >.

CONSIDERATO che nell'ambito del precedente procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale svoltasi nel 2006-2007, è risultato che si sia espressa con osservazioni l'allora Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, con nota prot. n. 6118 del 28/08/2007 (prot. della Società ANAS S.p.A. n. CTO-0028205-A del 04/09/2007), sulla base della relazione contenuta nello "Studio di Impatto Ambientale" e "riguardante la valutazione preliminare del rischio archeologico", segnalando l'opportunità che le predette osservazioni fossero recepite anche in sede di progetto definitivo, con particolare riferimento alle seguenti condizioni: "... - che, per le caratteristiche delle opere, siano esse accessorie o di cantiere, in particolare nei pressi degli svincoli, e le conoscenze acquisite sull'area in cui ricade l'intervento, sia prevista un'assistenza costante nel corso dei lavori che prevedono scavi, anche di minima entità, e di movimento terra, con l'ausilio di operatori specializzati sotto il controllo dell'ufficio scrivente e senza oneri per questo Ufficio, al fine di evitare possibili danneggiamenti e consentire l'immediata identificazione di rinvenimenti occasionali ai sensi del citato D.Leg.vo 42/2004; - che in caso debbano verificarsi tali rinvenimenti, si proceda ad un'indagine esaustiva dei medesimi, facendo presente che la presenza di eventuali manufatti potrebbe portare a modifiche progettuali; - che vengano date esplicite formali istruzioni alla D.L. affinché sia garantito il più scrupoloso rispetto di quanto disposto dal D.Legs.vo 42/2004 in caso di rinvenimenti, anche dubbi, con particolare riguardo alla immediata segnalazione all'Ufficio scrivente ed alla sospensione dei lavori sino al sopralluogo da parte di un funzionario di questo Ufficio, con cui la D.L. dovrà concordare tempi e modalità operative connesse alle specifiche competenze di questa Soprintendenza".

CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.A., con nota prot. n. CDG - 0374598 del 26/06/2019 (assegnata al Responsabile del procedimento del Servizio V della Direzione generale ABAP l'8/07/2019), ha comunicato le proprie osservazioni in riscontro alle note della medesima Direzione generale prot. n. 14632 del 27/05/2019 e prot. n. 16574 del 14/06/2019, che pertanto di seguito si riscontrano.

CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.A., nella predetta nota del 26/06/2019 (pp. 3-4), ricorda che "...

29



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

La scelta del tracciato proposto (cosiddetta "Alternativa 5") elaborato in fase di progetto definitivo deriva in prima istanza dalle indicazioni contenute nel parere di Assoggettabilità a VIA del 2004 (...) e dalle concertazioni con il territorio nel corso del 2010, allorquando, causa lo stallo per crisi finanziaria, nel corso di alcuni incontri, non ultimo quello del 08/03/2010 ... si era prefigurata un'ipotesi progettuale dai costi più contenuti (circa 50 mln di euro) rispetto all'Alternativa 1 (con maggiori tratti in galleria) oggetto di precedente Verifica di Assoggettabilità a VIA (2007); entrambi questi procedimenti di screening furono condotti a livello regionale considerate le competenze della normativa previgente del T.U. Ambiente". Pur prendendo atto di quanto dichiarato dalla Società ANAS S.p.A. in merito alle evidenti esigenze di risparmio economico derivanti dalla scelta di realizzare l'Alternativa 5 invece dell'Alternativa 1, si rappresenta che quanto evidenziato dal Proponente, facendo riferimento ad aspetti prettamente di natura economica, non può essere oggetto delle valutazioni di questa Direzione generale ABAP, alla quale invece spetta l'esercizio delle competenze in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, da svolgersi, nel caso di cui trattasi, nell'ambito del presente procedimento di VIA secondo quanto determinato dalla relativa giurisprudenza.

CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.A., nella predetta nota del 26/06/2019 (pp. 4-5), ricorda che "... il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cuneo, approvato con D.C.R. N. 241-8817 del 24 febbraio 2009, individua all'interno degli elaborati "Carta degli indirizzi di Governo del Territorio" e nella "Carta dei caratteri territoriali e paesaggistici" – tuttora vigente – un tracciato di progetto di bypass a sud dell'abitato di Demonte. La legge n. 142 affida alle Province, come compito costitutivo e come essenziale elemento di identità, la responsabilità della pianificazione del territorio. Considerata la natura prettamente programmatica e di organizzazione dell'assetto territoriale, in linea con il principio costituzionale di sussidiarietà l'Ente è deputato all'organizzazione degli assetti strategici, fra i quali l'individuazione e il coordinamento delle reti infrastrutturali con lo strumento dei Piani Territoriali di Coordinamento. Infatti, come è evidente dagli elaborati a corredo del Piano, le scelte programmatiche hanno subito un processo di analisi di compatibilità ambientale. Di conseguenza, anche all'interno del Piano Provinciale del Traffico e della Mobilità, nell'organizzazione territoriale della mobilità viene individuato al n. 12 l'intervento alla SS 21 Variante in destra orografica dell'abitato di Demonte, nell'itinerario Cuneo-Nizza-traforo Mercantour. Gli strumenti urbanistici e di governo del territorio sopraindicati individuano le principali reti per la mobilità automobilistica di livello territoriale, intendendo i relativi corridoi anche come riferimenti prioritari per lo sviluppo delle reti per le comunicazioni, qualificandone le funzioni e il ruolo in relazione all'assetto territoriale programmato. Individuano a livello indicativo e prestazionale i progetti di potenziamento o di nuovo impianto, necessari al completamento delle reti e alla costituzione dell'armatura urbana ricercata dal Piano (rif. Art. 3.10 NTA). Il Piano riconosce la SS21 quale asse esistente di grande comunicazione, elemento primario della rete viabilistica provinciale. Lo stesso individua l'asse di progetto by-pass, sempre in destra orografica dell'abitato di Demonte, sotto attraversando l'ambito del rilievo su cui insiste il Forte della Consolata; l'importanza di questo asse viene rafforzata per mezzo dell'individuazione di ulteriori salvaguardie dettate dalla definizione di un'area di rispetto quale corridoio infrastrutturale. L'articolo 3.13 co. 8 ricorda come i tracciati di nuovo impianto delle infrastrutture esistenti rappresentino indicazioni progettuali e nel comma successivo consente soluzioni alternative che assicurino le funzioni di collegamento previste dal Piano Territoriale concertate e concordate con gli Enti competenti. Il proponente ha elaborato uno studio di fattibilità, comprendente numerose alternative e condiviso in diversi momenti con gli Enti preposti alla tutela e al governo del territorio richiamati nel seguito. Nella scelta localizzativa il Piano Provinciale aveva analizzato e valutato la compatibilità paesaggistico-ambientale del tracciato; in coerenza con quanto previsto con la strumentazione sovraordinata di livello regionale. In ultimo, secondo la documentazione del PTCP, l'assetto infrastrutturale proposto trova continuità e conformità con la pianificazione territoriale regionale nella specifica struttura normativa di tutela paesistico-ambientale ed in particolare proprio nell'attenzione rivolta al patrimonio storico-culturale". Pur prendendo atto di quanto dichiarato dalla Società ANAS S.p.A. in merito alle previsioni programmatiche dei piani di settore vigenti, si deve rappresentare come gli stessi non possono preordinare l'esito della presente procedura di VIA, che invece è la fase in cui il progetto di cui trattasi deve essere valutato in esito ai suoi concreti impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e il paesaggio, la cui esigenza di tutela non può pertanto

30



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - T.06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailecrt.beniculturali.it

PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

14/10/2019

essere derogata da scelte programmatiche svolte in altri ambiti disciplinari, questo alla luce di quanto stabilito in via di Principio fondamentale dalla Carta Costituzionale all'articolo 9 e ripreso dal D.Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.A., nella predetta nota del 26/06/2019 (p. 5), ricorda che "... ANAS aveva sviluppato uno studio di fattibilità (Alternativa 4) della Variante, illustrandola agli Enti territoriali (25/02/2011) e su cui era stata manifestata ampia convergenza; la stessa era stata formalmente trasmessa con nota CDG 48228 P del 05/04/2011 ai Presidenti della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo, nonché al Sindaco del Comune di Demonte, per una formale condivisione". Si prende atto di quanto dichiarato dalla Società ANAS S.p.A. e si rappresenta che, l'avvenuta condivisione dello studio di fattibilità dell'Alternativa 4 tra gli Enti territoriali, non presuppone, di conseguenza, la condivisione del predetto studio da parte di questo Ministero che, per quanto attiene gli aspetti di propria competenza, ritiene che anche l'Alternativa 4 non sia comunque compatibile (alla stregua dell'Alternativa 5) con le esigenze di tutela del contesto in cui si inserisce, stante anche in questo caso l'attraversamento del "Podio dei Resti del Forte della Consolata".

CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.A., nella predetta nota del 26/06/2019 (pp. 5-6), ricorda le interlocuzioni preliminari avvenute con la competente Soprintendenza in merito alla predisposizione del presente progetto – nell'ambito delle quali aveva già appreso della tutela ex lege gravante sui resti del Forte della Consolata. Tuttavia, si deve rappresentare come dal 2017 ad oggi, non sia stata conclusa la verifica preventiva dell'interesse archeologico, già richiesta nel 2018, e a causa della mancanza dei relativi risultati la competente Soprintendenza, con il parere del 16/09/2019, deve ancora ricordare di non poter esprimere il proprio definitivo parere per gli aspetti relativi all'area funzionale del Patrimonio archeologico. Inoltre, nel corso del procedimento di cui trattasi, la stessa Soprintendenza ha avviato i necessari procedimenti di vincolo e tutela indiretta dei "Resti del Forte della Consolata", conclusi con DCR n. 30 del 20/02/2019 e n. 83 del 04/06/2019, che pertanto sono stati considerati nell'espressione del nuovo approfondimento istruttorio del medesimo Ufficio del MiBAC del 30/04/2019 (si rammenta che il procedimento di tutela indiretta, avviato il 21/02/2019, si è concluso con il predetto DCR n. 83 del 04/06/2019 confermando le prescrizioni e l'individuazione dell'ambito territoriale interessato come già determinate con il relativo avvio di procedimento e, pertanto, per questo considerato nel suddetto approfondimento istruttorio). I predetti provvedimenti di tutela e di tutela indiretta sono stati quindi considerati nel presente procedimento per la valutazione della compatibilità ambientale del progetto dell'Alternativa n. 5 come un ulteriore e nuovo elemento. Lo stesso progetto è stato, quindi, valutato sulla base della ben più articolata documentazione progettuale e del SIA presentati dal Proponente in sede di VIA. D'altronde, per stessa ammissione del Proponente, "... gli elementi forniti all'epoca alla Soprintendenza ..." erano da ritenersi "parziali" (cfr. p. 5). Pertanto, sulla base della ben più completa documentazione prodotta in fase di VIA dal Proponente nel 2018 e nel 2019, come anche alla luce dei provvedimenti di vincolo e di tutela indiretta del 2019, la Direzione generale ABAP è pervenuta alla propria valutazione negativa della Alternativa n. 5, basata non solo sull'ambito di tutela dell'area funzionale del Patrimonio architettonico, ma anche di quello del Paesaggio. E' il caso, infatti, di ricordare come il "Podio", sul quale sorgono i resti del Forte della Consolata, è stato individuato nel Piano paesaggistico regionale della Regione Piemonte - approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 – quale fattore caratterizzante l'Ambito paesaggistico n. 54 – Valle Stura (cfr. Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio – 12. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico – art. 30, p. 215), costituendo lo stesso un elemento di sbarramento sulla strada di fondovalle, in connessione con la struttura dell'insediamento storico di Demonte e in stretto rapporto con le componenti del paesaggio rurale circostante (con riferimento all'Unità di paesaggio 5403 – Media valle di Demonte individuata nel PPR). Si rappresenta, ancora, alla Società ANAS S.p.A. che, la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, nella nota prot. n. 5302 del 30/04/2019 (redatta a seguito dei sopralluoghi svolti; visti gli esiti positivi dei procedimenti di verifica dell'interesse culturale di cui agli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 e di tutela indiretta di cui all'articolo 45 - attuati in ottemperanza a quanto disposto dalla Direzione generale ABAP e avvenuti in date successive rispetto a quella della emanazione del parere endoprocedimentale prot. n. 8865 del 16/06/2018 a suo tempo formulato dalla stessa Soprintendenza ABAP di Alessandria) ha

31



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - T.F. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@miacert.beniculturali.it

PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Handwritten signature or initials.

espresso, per quanto di competenza, forti perplessità in merito alla compatibilità dell'opera con le esigenze di tutela, in particolare, in merito alla coerente conservazione dell'immagine consolidata del rilievo fortificato del Podio, delle condizioni ambientali e delle visuali caratteristiche del contesto dalle strade di percorrenza valliva e dall'abitato verso lo stesso sito, ove sono, tuttora, leggibili tracce significative delle ingenti opere antropiche che riguardano strutture difensive che determinano l'attuale morfologia dei luoghi. A ciò si aggiungono, inoltre, le forti perplessità derivanti dalla realizzazione del tratto in galleria denominato dal Proponente "Galleria naturale" (che ha una lunghezza di circa 600 metri) e di una "Galleria di esodo" (che ha una lunghezza di circa 175 metri) che attraversano il "Podio". La "Galleria naturale", così come dichiarato dal Proponente, "...verrà scavata a partire dall'imbocco est, lato Cuneo, parte attraverso abbattimento meccanico e parte con esplosivo, in funzione delle caratteristiche geomeccaniche delle formazioni interessate...". Inoltre, il Proponente aggiunge che "...in corrispondenza dei due imbocchi del cavo principale e dell'imbocco della galleria di esodo sono state previste delle opere provvisorie di sostegno costituite da paratie tirantate in micropali, per garantire la stabilità dei fronti di approccio allo scavo e la realizzazione delle opere di imbocco, che saranno ritombate in fase di sistemazione definitiva allo scopo di ricreare la configurazione naturale del versante..." (cfr. p. 81 della Sintesi non tecnica). Tali operazioni comportano, da un lato, la distruzione incontrollata di una parte del Podio a seguito dell'esplosione prevista e, dall'altro, condurrebbe alla realizzazione di interventi di preconsolidamento del fronte di scavo e dell'intradosso della galleria (tramite perforazioni che prevedono iniezioni di malta di cemento per il fissaggio dei micropali), che potrebbero andare a riempire, irreversibilmente, i "cunicoli di mina e contramina" – la cui ubicazione e conoscenza non è perfettamente stata ancora identificata, anche se ancora in parte leggibili sulle pendici del "Podio" e ampiamente documentati dalle fonti storiche rinvenute. E' inoltre inevitabile non considerare dal punto di vista paesaggistico come il forte segno di cesura derivante dalla realizzazione del tracciato proposto costituisca un taglio, senza soluzioni di continuità, del rapporto storicamente costituitosi tra il centro abitato di Demonte e la piana fluviale antistante.

CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.A., nella predetta nota del 26/06/2019 (pp. 6-7), ricorda della "...ricognizione fotografica elaborata dalla Soprintendenza ...". Nel merito, si deve osservare come la ricognizione fotografica condotta dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio includa un maggior numero di "viste" del tracciato stradale di progetto nel contesto di riferimento, rispetto a quelle prodotte dalla Società ANAS S.p.A. Tale ulteriore documentazione fotografica ha consentito di valutare più precisamente le criticità derivanti dalla realizzazione dell'Alternativa 5. Circa quanto evidenziato dalla Società ANAS S.p.A. in merito alla inadeguata rappresentazione grafica del tracciato stradale operata nella suddetta documentazione fotografica dalla Soprintendenza ABAP di Alessandria, si evidenzia come la stessa documentazione risulti, in prima istanza, utile a valutare l'esistenza degli elementi storici vincolati del Forte della Consolata, come anche il loro rapporto di reciproca intervisibilità con i siti prescelti per la variante di cui trattasi. In tal senso, è utile riportare quanto in merito espresso dalla competente Soprintendenza nell'approfondimento istruttorio del 30/04/2019 (sopra integralmente trascritto): "... In sede di incontro è stata prodotta documentazione fotografica aggiuntiva realizzata nel corso degli accurati sopralluoghi effettuati dalle medesime funzionarie, in stagione diversa dalle precedenti e con copertura vegetazionale molto ridotta rispetto a quanto verificato anteriormente, fatto che ha consentito di percorrere l'altura anche in tratti prima difficili da raggiungere, in particolare per quanto riguarda i punti di vista dalla sommità e dalle prime pendici sia verso valle sia verso monte: questa nuova documentazione di dettaglio interessa anche i resti murari del forte ancora visibili fuori terra, le ampie porzioni di roccia modellate a fini difensivi, il pozzo e la struttura di imbocco di una delle gallerie di controscarpa, certo nota su base cartografica, ma verificata direttamente solo in occasione del sopralluogo effettuato nel mese di marzo 2019 (copia integrale della documentazione fotografica georiferita viene trasmessa in allegato) ..." (cfr. p. 2). Pertanto, l'aver ricondotto il tracciato viario ad una semplice linea non appare di per sé elemento detrattore della predetta qualità della documentazione fotografica realizzata dalla Soprintendenza, la quale anzi ha consentito di comprendere meglio i valori esistenti nelle aree interessate, anche in più stagioni dell'anno.

CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.A., nella predetta nota del 26/06/2019 (p. 9), afferma che,

32



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

“...buona parte del piede del Podio, ... sia non traguardabile perché contornata da un tessuto edilizio misto, ... che, così come strutturato, si configura come un detrattore...”. Quanto riportato dal proponente non appare emergere dalla documentazione fotografica realizzata dalla Soprintendenza ABAP di Alessandria (cfr. foto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11), al contrario è invece possibile dalla stessa documentazione comprendere la struttura delle pendici e il profilo del Podio, nella sua interezza. Ancora, il Proponente afferma che della struttura originaria del Forte rimangono pochi punti ancora visibili, a cui si aggiunge la vegetazione spontanea che nel tempo ha avvolto e ricoperto tali testimonianze in ogni loro parte. In realtà, ciò non si evince né dall'allegato fotografico della competente Soprintendenza del 30/04/2019 (cfr. foto n. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 e 25 – cfr. anche il passo del relativo approfondimento riportato nel considerato che precede il presente) e né tantomeno dalla Relazione Storico-Artistica elaborati dalla competente Soprintendenza ABAP per il relativo provvedimento di verifica ex articoli 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004, la quale richiama la presenza di “...strutture residuali ... riferibili ad alcuni elementi in muratura a livello della piazza inferiore...a un tratto della cinta perimetrale scavata nella roccia della piazza al livello intermedio, lungo il percorso che sale dalla piazza inferiore, l'imbocco di un pozzo o di una cisterna, i ruderi in corrispondenza della muratura angolare di alcuni fabbricati già presenti nel forte sommitale, oltre ai resti di uno degli orecchioni in roccia della tenaglia verso Stura, con il fossato antistante, corrispondente alla fase costruttiva di metà Settecento...” (cfr. Relazione Storico – Artistica, p. 7). Inoltre, il Proponente fa riferimento alla presenza di “...uno stato manutentivo poco consono rispetto al possibile potenziale dell'area...”, riportando che, tra gli elementi estranei al contesto, vi è “...la presenza di un'importante traliccio di telecomunicazioni...”. La Direzione generale ABAP ritiene che, sebbene nell'area in cui si inserisce l'opera di cui trattasi, possono sussistere delle effettive condizioni di degrado, come anche la presenza di detrattori, tali aspetti non siano comunque motivo per giustificare la mancata tutela nel contesto di riferimento, ma al contrario, devono essere stimolo ad una più incisiva azione di recupero e salvaguardia. Il Proponente afferma, anche, che “...la nuova opera in rilevato consentirebbe all'utente che la percorre di percepire ed apprezzare la vista del Podio offrendo un punto di vista privilegiato e veicolando nel contempo ai medesimi utenti, curiosità ed interesse per le aree attraversate...”; in realtà, il tracciato stradale di progetto, attraversa la Valle Stura diventando un segno di cesura del contesto paesaggistico ed, inoltre, ne altererebbe la naturale e storicamente consolidata visuale dal centro storico e dalla stessa piana fluviale. CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.A., nella predetta nota del 26/06/2019 (pp. 10-11), afferma che “... Per quanto riguarda gli aspetti prescrittivi, il comma 11 lettera a), [nota della Direzione generale ABAP: delle Norme di attuazione del PPR] stabilisce che all'interno delle zone fluviali “interne”, ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni: - le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostruzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni; in coerenza con quanto prescritto, il progetto delle opere a verde e di mitigazione paesaggistico-ambientale prevedono interventi a ridosso delle spalle e in continuità con la vegetazione di tipo ripariale lungofiume. Ulteriori interventi e opere a verde sono previsti anche in prossimità del Torrente Stura. Ciò detto, gli interventi di mitigazione e inserimento paesaggistico possono essere rivalutati di concerto con la Soprintendenza, al fine di perseguire un diverso assetto degli elementi volto ad una mimesi o all'alleggerimento del segno all'interno dell'ambito. Il tracciato stradale attraversa, seppure in galleria, il Podio con i soprastanti resti del Forte della Consolata che il PPR individua quale Componente Percettivo identitaria e Fulcro del costruito. L'opera si sviluppa in galleria al fine di minimizzare l'incidenza sul paesaggio e tutelare le relazioni visuali storicamente consolidate, a meno dei due imbocchi della galleria, punti di interferenza indiretta. Con l'ottica di una maggiore condivisione e integrazione del progetto – in linea con la proposta di elaborare un progetto di valorizzazione delle testimonianze storico-artistiche-ANAS è disponibile qualora si conseguisse il consenso sul tracciato di progetto (cosiddetta “Alternativa 5”) nel rivedere anche gli imbocchi della galleria naturale, ricercando soluzioni architettoniche in grado di

33



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

meglio integrare l'opera sul fronte scavo del Podio, nonché elaborando differenti soluzioni degli interventi di mitigazione per migliorare l'inserimento paesaggistico". Pur prendendo atto di quanto riportato dalla Società ANAS S.p.A. in merito ad interventi ed opere a verde previste, si rappresenta che non sarà comunque sufficiente prevedere opere di mitigazione e inserimento paesaggistico volte a mimetizzare il tracciato stradale, come anche non sarà sufficiente rivedere gli imbocchi delle gallerie e migliorarli dal solo punto di vista architettonico, in quanto il tracciato viario prescelto dal Proponente è già di per sé un forte segno di cesura del contesto di riferimento non altrimenti mitigabile, in contrasto con le esigenze di tutela dell'area oggetto di intervento per i motivi sopra illustrati.

CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.A., nella predetta nota del 26/06/2019 (pp. 11-12), afferma che "... Rispetto a queste preliminari osservazioni che ci si riserva di approfondire ulteriormente si richiede a Codesto Ministero, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dell'intervento, nonché alle forti criticità emerse nell'istruttoria condotta, considerato che ad oggi questa Società ha già impegnato per la sola progettazione definitiva oltre € 500.000.00, se trova giustificazione un ulteriore impegno di risorse pubbliche per verificare la compatibilità con le preesistenze archeologiche del tracciato proposto (cosiddetta "Alternativa 5") la cui valorizzazione del Piano di indagini condiviso con la Soprintendenza ammonta a circa € 40.000.00 e pertanto se ogni ulteriore azione rientri nei parametri di legittimità e rispetti criteri di efficacia ed economicità della gestione. In particolare, anche a seguito della presente nota di chiarimenti, nell'ipotesi che codesto Ministero ritenga possibile una positiva valutazione dell'Alternativa 5 oggetto dell'istanza, questa Società intende procedere senza indugi alla esecuzione delle indagini archeologiche richieste, in caso contrario, non risulterebbe altresì giustificato l'ulteriore investimento e non si potrà pertanto procedere alla esecuzione della campagna archeologica. Infatti, sul piano più generale del bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti occorre raggiungere un contemperamento armonico, razionale ed equilibrato di tutti gli interessi pubblici coinvolti, garantendo una sorta di coerenza sistemica dei vari istituti giuridici e dei connessi procedimenti amministrativi ricercando un punto di equilibrio tra essi secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza". In riferimento alla richiesta formulata dalla Società ANAS S.p.A.; a seguito dell'avvenuto riscontro in merito della Soprintendenza ABAP di Alessandria con la nota del 16/09/2019 e del Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP con nota del 18/09/2019, entrambe di seguito riportate integralmente; si conviene con il Proponente che allo stato attuale dei già individuati impatti negativi del progetto in esame sul patrimonio culturale architettonico e sul paesaggio, l'acquisizione (anche negativa) degli accertamenti in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico, non potrebbero modificare la non altrimenti negativa valutazione del presente progetto per quanto afferisce agli ambiti disciplinari delle diverse aree funzionali del Patrimonio architettonico e del Paesaggio.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 21552 del 01/08/2019, ha trasmesso alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e al Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della medesima Direzione generale la nota della Società ANAS S.p.A. del 26/06/2019, chiedendo ai medesimi Uffici del MiBAC quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota prot. n. CDG-374598 del 26/06/2019 della Società ANAS S.p.A., trasmessa anche a codesta Soprintendenza ABAP, si chiede il parere endoprocedimentale di codesto Ufficio periferico del MiBAC in merito alla perdurante necessità di realizzare comunque il Programma di accertamenti finalizzati a individuare possibili tracce di frequentazione antropica nell'antichità dell'area interessata dall'Alternativa n. 5 del progetto in esame, già approvato con nota prot. n. 8236 del 03/07/2018, ma non ancora avviato dal proponente per le ragioni esposte nella medesima nota del 26/06/2019 (cfr. pp. 11-12) e alla luce degli impatti negativi, non altrimenti mitigabili, riscontrati per la medesima proposta progettuale sul fattore ambientale del patrimonio culturale paesaggistico e architettonico, rappresentati alla Società ANAS S.p.A. dalla Direzione generale ABAP con le note prot. n. 14632 del 27/05/2019 e n. 16574 del 14/06/2019.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto comunicato dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra richiesto, entro 5 giorni dalla relativa acquisizione.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4554

PEC: mibac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Si rimane in attesa di un cortese e urgente riscontro >.

CONSIDERATO che quanto valutato dalla Direzione generale ABAP attiene, nel presente procedimento di VIA, ad aspetti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali per la tutela del patrimonio culturale e il paesaggio e, pertanto, ogni valutazione in ordine a diverse competenze non potrà che essere oggetto di un eventuale confronto tra tutte le Amministrazioni pubbliche interessate (compresa la Regione Piemonte e il Comune di Demonte) in sede di alta amministrazione.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 23476 del 28/08/2019, ha richiesto alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della medesima Direzione quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota prot. n. 21552 del 01/08/2019 di questa Direzione generale ABAP (che si allega per facilità di lettura), si rappresenta quanto segue.

Questa Direzione generale ABAP, con la predetta nota, aveva richiesto "...in riferimento al progetto in argomento...il parere endoprocedimentale di codesto Ufficio periferico del MiBAC in merito alla perdurante necessità di realizzare comunque il Programma di accertamenti finalizzati ad individuare possibili tracce di frequentazione antropica nell'antichità nell'area interessata dall'Alternativa 5 del progetto in esame, già approvato con nota prot. n. 8236 del 03/07/2018, ma non ancora avviato dal proponente per le ragioni esposte nella medesima nota del 26/06/2019 (cfr. pp. 11-12) e alla luce degli impatti negativi, non altrimenti mitigabili, riscontrati per la medesima proposta progettuale sul fattore ambientale del patrimonio culturale, paesaggistico e architettonico, rappresentati alla Società ANAS S.p.A. dalla Direzione generale ABAP con le note prot. n. 14632 del 27/05/2019 e n. 16574 del 14/06/2019...".

Stante il tempo ormai trascorso dalla predetta richiesta di questa Direzione generale ABAP, e, considerato che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ha già emesso il proprio parere n. 3063 del 05/07/2019, "...favorevole circa la compatibilità ambientale..." del progetto in oggetto - disponibile sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare -, si chiede a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Alessandria, Asti e Cuneo di voler dare urgente riscontro alla richiesta già formulata da questa Direzione generale ABAP il 01/08/2019, al fine di consentire a questa Direzione generale ABAP di esprimere il proprio parere tecnico istruttorio per le successive determinazioni del Ministro.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede, sin d'ora, di voler fornire, nel più breve tempo possibile, il proprio contributo istruttorio in merito a quanto comunicherà la competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra richiesto.

Si rimane in attesa di cortese e urgente riscontro >.

CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n. 122/E del 16/09/2019, ha espresso il seguente ulteriore parere endoprocedimentale:

< A riscontro della nota di codesto spettabile Ufficio del 01/08/2019 (agli atti con prot. 9523 del 05/08/2019) con la quale veniva richiesto il parere endoprocedimentale di questa Soprintendenza in merito al progetto specificato in epigrafe;

considerato che non risulta che sia stato ancora avviato, da parte della Società proponente, il Programma di accertamenti finalizzati a individuare possibili tracce di frequentazione antropica dell'area interessata dall'Alternativa n° 5 del progetto in questione, che prevede un piano di sondaggi stratigrafici, concordato e approvato da questa Soprintendenza con nota prot. n. 8236 del 03/07/2018;

vista la nota prot. n. CDG-374598 del 26/06/2019 della Società ANAS S.p.A. (acquisita agli atti con prot. 8381 del 05/07/2019) e preso atto che si conferma l'intenzione di procedere al Programma di accertamenti richiesto dall'Ufficio scrivente;

a conferma, dunque, di quanto già riferito a codesta Direzione Generale con ns. prot. n. 5302 del 30/04/2019;

questa Soprintendenza rappresenta che il proprio definitivo parere endoprocedimentale potrà essere espresso solo una volta concluso il Programma di accertamenti sopra indicato, di cui pertanto si conferma la necessità al fine di acquisire sufficienti elementi conoscitivi.

Nel restare a disposizione per chiarimenti, si presenta il migliore saluto >.

35



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailtoert.beniculturali.it

PRO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 25687 del 18/09/2019, ha espresso il seguente formale contributo istruttorio:

< In riferimento a quanto richiesto dalla Società ANAS S.p.A. con nota prot. n. CDG-374598 del 26/06/2019 circa la necessità di realizzare il Programma di accertamenti finalizzati a individuare possibili tracce di frequentazione antropica nell'antichità - autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo con nota prot. 8236 del 03.07.2018 - dell'area interessata dall'Alternativa 5 del progetto in oggetto, lo scrivente Servizio:

- considerato che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n. 122/E del 16/09/19, acquisita agli atti da codesto Servizio V con prot. 25243 del 16.09.19, ha rappresentato l'importanza di concludere il Programma di accertamenti sopra indicato al fine di acquisire sufficienti elementi conoscitivi, indispensabili per poter dare il proprio definitivo parere endoprocedimentale;

- vista la nota prot. n. 21552 del 01/08/2019 di codesto Servizio V, con la quale richiedeva a questo Servizio II il proprio contributo istruttorio in merito a quanto sarebbe stato comunicato dalla Soprintendenza ABAP di Alessandria;

- vista la nota prot. 14632 del 27705719, con la quale la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha rappresentato una valutazione negativa in merito all'adottabilità dell'Alternativa 5, definendola «di particolare incidenza sul patrimonio culturale e sul paesaggio tale da risultare di particolare impatto significativo e negativo...e non altrimenti mitigabile»;

sottolinea che, nel caso in cui dovesse essere adottato - nell'ambito delle decisioni assunte in alta amministrazione - il tracciato denominato Alternativa 5, permane l'obbligo, per la Società proponente, di realizzare preventivamente il suddetto Programma di accertamenti finalizzati a individuare possibili tracce di frequentazione antropica nell'antichità >.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il parere del 16/07/2018 sopra integralmente trascritto, così come anche con l'approfondimento istruttorio del 30/04/2019, ha verificato l'attuale aggiornato quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto, considerando l'avvenuto avvio del procedimento di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004, avviato il 21/02/2019 e conclusosi nei stessi termini il 04/06/2019.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il parere del 16/09/2019, sopra integralmente trascritto, ha rappresentato che potrà esprimere il proprio definitivo parere endoprocedimentale, per quanto attiene all'area funzionale Patrimonio archeologico, solo una volta concluso il programma di accertamenti finalizzati a individuare possibili tracce di frequentazione antropica dell'area interessata dall'Alternativa 5, di cui, pertanto, ha confermato la necessità al fine di acquisire sufficienti elementi conoscitivi per la stessa area funzionale.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con il predetto contributo istruttorio del 18/09/2019, ha confermato la necessità espressa dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere del 16/09/2019, precisando pertanto che "...nel caso in cui dovesse essere adottato - nell'ambito delle decisioni assunte in alta amministrazione - il tracciato denominato Alternativa 5, permane l'obbligo, per la Società proponente, di realizzare preventivamente il suddetto Programma di accertamenti finalizzati a individuare possibili tracce di frequentazione antropica nell'antichità".

VISTO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS del n. 3063 del 05/07/2019 - reso disponibile sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela dell'ambiente e del mare -, con il quale è stato espresso "...parere favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto SS. 21 DELLA Maddalena - Variante agli abitati di Demonte, Aisone e Vinadio - Lotto 1. Variante di Demonte, subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni...impartite...".

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi, così come dichiarato dal Proponente nello Studio di Impatto Ambientale, consiste nella realizzazione di una variante stradale - che ricade interamente nel comune di Demonte - e che nasce dalla necessità di voler trovare un tracciato alternativo a quello esistente che attraversa attualmente le strade urbane del centro storico del predetto comune, e che, l'alternativa prescelta dal Proponente e oggetto di valutazione di impatto ambientale, denominata "Alternativa 5", consiste in un

36



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

14/10/2019

tracciato stradale di 2700 (duemilasettecento) metri che, tra le opere maggiori, prevede due viadotti e una galleria lunga circa 600 (seicento) metri, la quale attraversa un'area tutelata ope legis, cosiddetta "Podio", ove a partire dalla fine del Cinquecento è stata avviata la costruzione del complesso di cui al Forte della Consolata – di cui è documentata, tra l'altro, la presenza di cunicoli di mina e contramina –, la cui configurazione era articolata su tre piazze a terrazze degradanti da est verso ovest, di cui, comunque, sono presenti parti della mura originarie ed i resti delle strutture del Forte, convenzionalmente denominati "Resti del Forte della Consolata".

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico e del Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP entrambi del 15/05/2019.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati trasmessi dalla Società ANAS S.p.A. nel corso del presente procedimento.

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale BeAP con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

CONSIDERATO che nessuna osservazione del pubblico è pervenuta direttamente a questo Ministero, tuttavia sono state consultate, per il tramite del sito web dell'Autorità competente in sede statale, le osservazioni presentate dall'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime e dalla Provincia di Cuneo, aventi ad oggetto aspetti non direttamente collegati alle competenze di questo Ministero.

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM n. 76 del 19/06/2019, art. 14, co. 2, lett. r).

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo con l'approfondimento istruttorio del 30/04/2019 e il parere endoprocedimentale del 16/09/2019, che si fanno

37



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

proprie quali parti integranti del presente parere tecnico istruttorio; visti i contributi istruttori dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP; visto quanto comunicato alla Società ANAS S.p.A. con le note prot. n. 14632 del 27/05/2019 e n. 16574 del 14/06/2019; vista la nota della Società ANAS S.p.A. prot. n. CDG-0374598 del 26/06/2019, alle quali osservazioni si è dato riscontro nel presente parere tecnico istruttorio; visti i provvedimenti di tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 di cui ai DCR n. 30/2019 e n. 83/2019, relativi ai "Resti del Forte della Consolata", nel Comune di Demonte (CN); la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di stretta competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto denominato S.S. 21 "della Maddalena"- Variante di Demonte, Aisone e Vinadio - Lotto 1 - Variante di Demonte, localizzato nel Comune di Demonte (CN), proposto dalla Società ANAS S.p.A., ferma restando la facoltà della Società ANAS S.p.A. di produrre alla valutazione una soluzione progettuale che consenta di superare le criticità rappresentate con il presente parere tecnico istruttorio >.

CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.A., con nota prot. n. CDG-0553784-P del 03/10/2019 (assegnata al Responsabile del procedimento il 10/10/2019, recante "Osservazioni alla nota DG-ABAP_SERV_V 27/09/2019 0026743-P ai sensi dell'art. 10-bis Legge n. 241/90"), ha trasmesso - ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 - le seguenti osservazioni al parere tecnico istruttorio negativo trasmesso dalla Direzione generale ABAP con nota prot. n. 26743 del 27/09/2019:

< Con riferimento alla nota sopra citata, ed allegata per pronto riscontro alle Amministrazioni in indirizzo, di codesta Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, è opportuno necessariamente ribadire i contenuti di cui alla nostra nota CDG-0374598-P del 26/06/2019, allegata, ed osservare in particolare quanto segue.

La scelta del tracciato proposto (cosiddetta "Alternativa 5") elaborato in fase di progetto definitivo deriva da una precisa indicazione del Provvedimento regionale conclusivo della fase di verifica della procedura di VIA di cui all'art. 10 della legge regionale 40/1998 e della valutazione d'incidenza ex DPR 357/97 e s.m.i. Il suddetto provvedimento, Determina Dirigenziale n. 208 del 17/05/2004, in allegato, alla pagina 5 capoversi 5 e 6 così recita:

- in particolare, tenendo conto di quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi, riportato nelle premesse, il progetto definitivo dovrà essere sviluppato su un'alternativa di tracciato diversa da quella proposta nel progetto preliminare che garantisca un minore impatto ambientale e paesaggistico e che si sviluppi, così come richiesto in gran parte dei pareri pervenuti, in sinistra orografica dello Stura, su aree che, pur comprese in parte all'interno del SIC risultano marginali rispetto alla parte più significativa dello stesso;
- si richiede che la nuova soluzione di tracciato, da svilupparsi sulle aree comprese tra il fiume Stura e l'abitato di Demonte adattandosi possibilmente ad una giacitura di bordo coerente con l'andamento del terrazzo alluvionale del fiume Stura, tenga conto delle esigenze di integrazione con il contesto territoriale ed ambientale, attraverso l'individuazione di adeguate opere di ricucitura a verde;"

L'indicazione è inequivocabile e pertanto Anas ad essa si è attenuta nella redazione del progetto definitivo, in considerazione anche delle successive concertazioni e condivisioni con gli Enti territoriali.

L'affermazione di codesta Direzione ABAP più volte richiamata nel parere tecnico istruttorio cui si riscontra, di forte segno di cesura derivante dalla realizzazione del tracciato proposto tra il centro abitato di Demonte e la piana fluviale dello Stura, appare nettamente in contrasto con le valutazioni di compatibilità ambientali fatte a suo tempo dagli organi regionali, ma anche rispetto al parere favorevole della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3063 del 05/07/2019.

In secondo luogo, preme osservare che con l'avvio della progettazione definitiva, veniva individuata la presenza dei ruderi del Forte della Consolata sull'omonimo Podio; stante l'attraversamento del Podio con il tratto in Galleria, ANAS stabiliva, tra le sue priorità, di condividere la localizzazione e lo sviluppo plano-altimetrico del tracciato con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, in modo da comprendere, sin da subito, le eventuali criticità sussistenti in merito alla prosecuzione delle attività. In esito agli incontri con i funzionari della Soprintendenza, tra marzo ed aprile 2017, a cui furono forniti tutti gli elementi progettuali in termini di localizzazione delle opere, non emersero motivi ostativi alla prosecuzione dell'iter progettuale.

38



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@raiilcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

E quanto sopra trovava anche un riscontro formale nel primo parere della Soprintendenza n. 8865 del 16/07/2018 laddove la medesima si esprimeva in questi termini:

- *per la tutela paesaggistica (p.to 2.1.a) lo studio era sostanzialmente esaustivo e le opere erano "in linea di massima compatibili con il contesto paesaggistico...";*
- *per la tutela dei beni architettonici (p.to 2.2.a) l'interferenza con le strutture ipogee del forte era "altamente improbabile, considerate le quote d'intervento...";*
- *per la tutela archeologica era richiesto un programma di accertamenti che Anas intendeva attuare ma che ha dovuto sospendere a seguito del primo parere istruttorio negativo di codesta Direzione APAB.*

Le diverse valutazioni a cui la Soprintendenza perviene successivamente, ricavandone il giudizio di indubbio impatto del nuovo tracciato stradale, sono di fatto incomprensibili, atteso che sin dall'inizio la stessa Soprintendenza conosceva bene la localizzazione del tracciato; la giustificazione che il giudizio sia stato maturato a seguito degli ulteriori contributi ed integrazioni prodotte da Anas, non trova concreto fondamento in quanto le stesse non introducevano sostanziali modifiche al progetto, né tantomeno alla localizzazione del tracciato.

Inoltre, riguardo le perplessità espresse da codesta Direzione rispetto alla compatibilità dell'opera con le esigenze di tutela dei resti del Forte della Consolata, si ribadisce che la galleria non interferisce con alcuna struttura preesistente e le operazioni di scavo sono di almeno 60 metri in profondità rispetto al Forte.

Pertanto, per la Scrivente, non sono motivate in termini tecnico-scientifici ed oggettivi le ragioni che hanno portato Codesta Direzione alla decisione di esprimere, per gli aspetti di competenza, un giudizio negativo sull'opera ed in particolare sulla non mitigabilità rispetto alla componente paesaggio e più in generale con riguardo al contesto in cui l'opera si inserisce.

In più, si dovrebbe valutare, anche il principio di un giusto e ragionevole equilibrio tra gli interessi di tutela ambientale e del patrimonio storico e architettonico, e gli interessi per la salute e sicurezza dei cittadini che abitano a Demonte. Come evidenziato nella precedente nota Anas CDG-0374598-P del 26/06/2019, "le condizioni ambientali dello stato di fatto sono particolarmente critiche - l'attuale situazione di traffico pesante (circa 600 TIR al giorno) all'interno dell'abitato di Demonte - rappresentando un serio rischio per la salute e la sicurezza degli abitanti del centro urbano, rimarcate in più occasioni anche dalla Prefettura di Cuneo (vedi note allegate) che hanno le loro abitazioni in adiacenza alla strettissima statale.

- *l'intensa circolazione di veicoli pesanti e leggeri determina livelli di emissioni inaccettabili sia dei comuni macroinquinanti (NOx, CO, SO2, ...) sia delle polveri fini (PM10, PM2.5), oltre al benzene, agli IPA, ai metalli pesanti ed ai gas serra (CO2, CH4) emessi dal traffico veicolare;*
- *anche il fattore rumore rappresenta un rischio ambientale sempre crescente per la salute fisica, mentale e più in generale il benessere dei cittadini così come le vibrazioni originate dai TIR - che quasi sfiorano gli edifici - procurando danni alle strutture dei fabbricati e a tal fine ANAS per mitigare in parte tali aspetti prodotti dai suddetti transiti, ha eseguito interventi di rifacimento delle pavimentazioni con speciali materiali assorbenti."*

La soluzione progettuale proposta risolverebbe pertanto le criticità rappresentate, e ad avviso della Scrivente, contempera in maniera ragionevole i vari interessi pubblici coinvolti anche in coerenza con le risorse attualmente disponibili, aspetto quest'ultimo che sebbene non di competenza di codesta Direzione APAB, non può essere trascurato nelle valutazioni complessive del Soggetto Proponente. All'uopo si rappresenta che la cosiddetta "Alternativa 1", in più occasioni richiamata da codesta Direzione APAB come meritevole di approfondimenti, oltre a richiedere un impegno economico di circa 2 volte superiore all'attuale valore economico del progetto definitivo, presenta indubbe problematiche oggi molto rilevanti quali, in particolare, l'allocazione del materiale di smarino (circa 600.000 mc) delle due gallerie della lunghezza complessiva di circa 3 km e i tempi di esecuzione dei lavori di notevolmente superiori che comportano un prolungato disagio per la popolazione della Valle Stura.

Si chiede quindi di riesaminare il proprio parere e ove permanesse il giudizio contrario si chiede alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di pervenire sulla scorta delle manifestazioni espresse da tutti i soggetti partecipanti al procedimento ad una deliberazione finale che individui la soluzione definitiva da adottare per la realizzazione dell'intervento >.

RITENUTO, pertanto, necessario considerare le osservazioni contenute nel suddetto documento del

39



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

14/10/2019

03/10/2019, prot. n. CDG-0553784-P, del proponente, provvedendo quindi alla loro disamina ed eventuale accoglimento o controdeduzione ai fini dell'espressione del parere tecnico istruttorio definitivo della Direzione generale ABAP per le successive determinazioni del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dovendosi comunque evidenziare come le stesse si possano considerare rilevanti per il caso di cui trattasi nel senso di seguito considerato e/o ritenuto, in quanto per il resto si ritengono già assorbite nel parere tecnico istruttorio trasmesso il 27/09/2019 al proponente ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.

CONSIDERATO che la **Società ANAS S.p.A.** con le osservazioni del 03/10/2019 (cfr. p. 2), - richiamando la Determina Dirigenziale n. 208 del 17/05/2004 della Direzione Trasporti Settore Viabilità ed Impianti fissi della Regione Piemonte -, riporta che "...la scelta del tracciato proposto (cosiddetta "Alternativa 5") elaborato in fase di progetto definitivo deriva da una precisa indicazione del Provvedimento regionale conclusivo della fase di verifica della procedura di VIA di cui all'art. 10 della legge regionale 40/1998 e della valutazione di incidenza ex DPR 357/97 e s.m.i."; a tal proposito si rappresenta che, nella predetta Determina Dirigenziale, è anche riportato che "...il progetto definitivo dovrà essere sviluppato su un'alternativa di tracciato diversa da quella proposta nel progetto preliminare..." (cfr. p. 6 della DD. n. 208 del 17/05/2004); tale affermazione non è da ritenersi, come dichiarato dal Proponente nelle proprie osservazioni, una "...indicazione inequivocabile..." preordinata alla favorevole dichiarazione di compatibilità ambientale che deve essere oggetto, invece, di uno specifico procedimento più proprio di VIA, solo oggi attivato in tal senso, come d'altronde prescritto nei due provvedimenti di competenza regionale del 2004 (qui trasmesso - cfr. D.D. n. 208 del 17/05/2004) e del 2007 (già a suo tempo trasmesso dal proponente - cfr. D.D. n. 361 del 30/07/2007). Si deve anche evidenziare che la Determina Dirigenziale del 17/05/2004, già allora, riportava che non erano "...state approfondite in maniera adeguata le soluzioni di tracciato alternative esaminate ed in particolare, risultano carenti le motivazioni che hanno portato alla scelta del tracciato proposto..." determinando di conseguenza la "...necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L. 40/98...". Ancora, si rappresenta alla Società ANAS S.p.A. che la soluzione denominata oggi "Alternativa 1" - già denominata "Ipotesi Tracciato 2" (tracciato preferenziale) -, a differenza dell'attuale soluzione progettuale denominata "Alternativa 5", oggi in valutazione, era già stata oggetto di un precedente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale (dei quali contenuti si erano chieste informazioni e documenti nel corso del presente procedimento - cfr. punto 3 della nota prot. n. 19834 del 23/07/2019 della Direzione generale ABAP). Sulla predetta "Alternativa 1" erano stati, d'altronde, espressi "... sostanziali pareri favorevoli ...".

CONSIDERATO che la Società ANAS S.p.A. nelle suddette osservazioni (p. 3) riporta che "...l'affermazione di codesta Direzione ABAP più volte richiamata del parere tecnico istruttorio cui si riscontra, di forte segno di cesura derivante dalla realizzazione del tracciato proposto tra il centro abitato di Demonte e la piana fluviale dello Stura, appare nettamente in contrasto con le valutazioni di compatibilità ambientali fatte a suo tempo dagli organi regionali, ma anche rispetto al parere favorevole della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3063 del 05/07/2019...". A tal proposito, si rappresenta che le valutazioni espresse dalla Direzione generale ABAP, nell'ambito del presente procedimento di VIA, attenendo alle proprie specifiche competenze in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, come attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (cfr. D.Lgs. 42/2004, art. 4), sono, pertanto, espresse in piena autonomia nell'ambito delle suddette prerogative.

CONSIDERATO che in merito a quanto riportato dal Proponente (p. 3 della nota del 03/10/2019) lo stesso afferma di aver condiviso la localizzazione e lo sviluppo plano-altimetrico del tracciato con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio "...in esito agli incontri con i funzionari della Soprintendenza, tra marzo ed aprile 2017, a cui furono forniti tutti gli elementi progettuali in termini di localizzazione delle opere..." e che in tali occasioni "...non emersero motivi ostativi alla prosecuzione dell'iter progettuale...". Si rappresenta, in merito, alla Società ANAS S.p.A. che nel 2017, per sua stessa ammissione "...gli elementi forniti all'epoca alla Soprintendenza..." erano da ritenersi "...parziali..." (cfr. p. 5 del SIA) e, quindi, che solo in esito all'iter istruttorio oggi svolto con la relativa valutazione VIA più propria si siano ottenuti tutti gli elementi necessari (relativi non solo al patrimonio culturale archeologico, come a suo tempo acquisiti) all'espressione del parere tecnico istruttorio della Direzione generale ABAP, ma

40



Ministero
per i Beni e le
Attività Culturali e
per il Turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06 67234554
PEC: mbac.dg.abap@ser.5605@minicert.beniculturali.it
PEC: dg.abap@ser.5605@minicert.beniculturali.it

14/10/2019

anche della stessa competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, che infatti ha potuto solo al termine di tale iter condurre un necessario approfondimento istruttorio rispetto alla prima valutazione espressa.

CONSIDERATO che in merito a quanto esposto dalla Società ANAS S.p.A. (p. 3 della nota del 03/10/2019) in cui afferma che “...*Le diverse valutazioni a cui la Soprintendenza perviene successivamente, ricavandone il giudizio di indubbio impatto del nuovo tracciato stradale, sono di fatto incomprensibili, atteso che sin dall’inizio la stessa Soprintendenza conosceva bene la localizzazione del tracciato...*”, si deve rappresentare come quanto esposto dall’Ufficio periferico del MiBACT, nel proprio parere endoprocedimentale del 16/07/2018, sia relativo ad un periodo antecedente alle valutazioni maturate successivamente sulla base di ulteriori e nuovi elementi, acquisiti anche a seguito degli approfondimenti istruttori condotti direttamente. Si deve rammentare che la valutazione, in ultimo espressa dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, è avvenuta sulla base anche della documentazione integrativa predisposta dalla Società ANAS S.p.A. e resa pubblica il 04/04/2019, come anche del reportage fotografico redatto dalla Soprintendenza ABAP durante i sopralluoghi svolti in diversi periodi stagionali nonché alla luce degli esiti finali positivi dei procedimenti di verifica dell’interesse culturale di cui agli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004 e di tutela indiretta di cui all’articolo 45 (rispettivamente DCR n. 30 del 20/02/2019 e DCR. 83 del 04/06/2019).

CONSIDERATO che, rispetto a quanto affermato dalla Società ANAS S.p.A. (p. 4 della nota del 03/10/2019), con “...*riguardo [al]le perplessità espresse da codesta Direzione rispetto alla compatibilità dell’opera con le esigenze di tutela dei Resti del Forte della Consolata, si ribadisce che la galleria non interferisce con alcuna struttura preesistente e le operazioni di scavo sono di almeno 60 metri in profondità rispetto al Forte...*”, non si può che confermare quanto in merito già controdedito dalla Direzione generale ABAP con le note sopra richiamate del 27/09/2019 e, quindi, ribadire la presenza di impatti negativi che si genererebbero dalla costruzione dell’opera proposta per il patrimonio culturale architettonico, costituito dai resti del Forte della Consolata, come anche per la prospettiva, le condizioni d’ambiente e di decoro dello stesso bene culturale.

CONSIDERATO che, in merito a quanto evidenziato dal proponente (p. 4 della nota del 03/10/2019), in cui afferma, tra l’altro, che “...*si dovrebbe valutare anche il principio di un ragionevole equilibrio tra gli interessi di tutela ambientale e del patrimonio storico e architettonico e gli interessi per la salute e sicurezza dei cittadini che abitano a Demonte...*”, si rappresenta che il principio sopra citato attiene alle competenze più proprie dell’alta amministrazione e, per questo, non riservate a questo Ministero.

CONSIDERATO, pertanto, necessario provvedere all’emissione del parere tecnico istruttorio definitivo della Direzione generale ABAP.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”.

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del

41



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V TUTELA DEL PAESAGGIO*

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PRO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Mj
df
06

21/09/2019), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo".

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 19 giugno 2019, n. 76, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 184 del 07/08/2019; registrato dalla Corte dei Conti il 25/07/2019 al n. 2851), il quale ha abrogato il DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017.

CONSIDERATO che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

CONSIDERATE le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri endoprocedimentali sopra integralmente riportati.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico e del Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportati.

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i prescritti pareri dei competenti Uffici periferici e centrali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

CONSIDERATA ED ESAMINATI gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione paesaggistica e tutta l'ulteriore documentazione originariamente presentata con l'istanza e quindi successivamente integrata a seguito della richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali prodotte dalla Società ANAS S.p.A.

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale BeAP con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

42



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723-4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

14/10/2019

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà – per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM n. 76 del 19/06/2019 (art. 14, co. 2, lett. r).

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo con l'approfondimento istruttorio del 30/04/2019 e il parere endoprocedimentale del 16/09/2019, che si fanno proprie quali parti integranti del presente parere tecnico istruttorio; visti i contributi istruttori del Servizio II (in ultimo quello del 18/09/2019) e del Servizio III della Direzione generale ABAP; visto quanto comunicato alla Società ANAS S.p.A. dalla Direzione generale ABAP con le note prot. n. 14632 del 27/05/2019 e n. 16574 del 14/06/2019; vista la nota della Società ANAS S.p.A. prot. n. CDG-0374598 del 26/06/2019; considerato quanto comunicato e trasmesso al proponente dalla Direzione generale ABAP con la nota prot. 26743 del 27/09/2019, con la quale si è dato, tra l'altro, riscontro alle controdeduzioni della Società ANAS S.p.A. di cui alla nota prot. n. CDG-0374598 del 26/06/2019 con l'allegato parere tecnico istruttorio prot. n. 26737 del 27/09/2019; considerate le osservazioni della Società ANAS S.p.A. di cui alla nota prot. n. CDG-0553784 del 03/10/2019, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e le relative controdeduzioni della Direzione generale ABAP come sopra riportate nel presente parere tecnico istruttorio; visti i provvedimenti di tutela, ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, di cui ai DCR n. 30/2019 e n. 83/2019, relativi ai "Resti del Forte della Consolata", nel Comune di Demonte (CN); la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di stretta competenza, esprime parere tecnico istruttorio negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del **Progetto denominato S.S. 21 "della Maddalena"- Variante di Demonte, Aisone e Vinadio – Lotto 1 – Variante di Demonte**, localizzato nel Comune di Demonte (CN), proposto dalla Società ANAS S.p.A., ferma restando la facoltà della Società ANAS S.p.A. di produrre alla valutazione una soluzione progettuale che consenta di superare le criticità rappresentate con il presente parere tecnico istruttorio.

Il Funzionario istruttore

Arch. Romina Muccio

(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@beniculturali.it)

Il Responsabile del Procedimento

UOTT n. 1 - Arch. Piero Aebischer

(tel. 06/6723.4681 - piero.aebischer@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio

Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - IT. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it